

Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione

Conclusa a Washington il 3 marzo 1973

Approvata dall'Assemblea federale l'11 giugno 1974¹

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 9 luglio 1974

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1975

(Stato 25 febbraio 2020)

Gli Stati contraenti

Riconoscendo che la fauna e la flora selvatiche rappresentano per la loro stessa bellezza e varietà un elemento insostituibile dei sistemi naturali, il quale deve essere protetto dalle generazioni presenti e future;

Coscienti del valore in costante aumento, dal punto di vista estetico, scientifico, culturale, ricreativo ed economico della fauna e della flora selvatiche;

Riconoscendo che i popoli e gli Stati sono e dovrebbero essere i migliori protettori della loro fauna e della loro flora selvatiche;

Riconoscendo inoltre che la cooperazione internazionale è essenziale per la protezione di alcune specie di fauna e di flora selvatiche contro uno sfruttamento eccessivo dovuto al commercio internazionale;

Convinti che debbono venir prese misure d'emergenza a questo riguardo,
hanno convenuto quanto segue:

Art. I Definizioni

Secondo la presente Convenzione e salvo che il contesto non esiga altrimenti, le seguenti espressioni significano:

- a) «Specie»: ogni specie, sottospecie o una delle loro popolazioni geograficamente isolata;
- b) «Esemplare»:
 - i) ogni individuo animale o vegetale vivo o morto;
 - ii) nel caso di un animale: per le specie iscritte agli Allegati I e II, ogni parte o ogni prodotto derivante dall'animale, facilmente identificabile, e, per le specie iscritte all'Allegato III, ogni parte o ogni prodotto derivante dall'animale, facilmente identificabile, se menzionati in detto Allegato;

RU 1975 1136; FF 1973 II 917

¹ RU 1975 1134

- iii) nel caso di una pianta: per le specie iscritte all'Allegato I, ogni parte o ogni prodotto derivante dalla pianta, facilmente identificabile, e, per le specie iscritte agli Allegati II e III, ogni parte o ogni prodotto derivante dalla pianta, facilmente identificabile, se menzionati in detti Allegati;
- c) «Commercio»: l'esportazione, la riesportazione, l'importazione e l'introduzione proveniente dal mare;
- d) «Riesportazione»: l'esportazione di ogni esemplare precedentemente importato;
- e) «Introduzione proveniente dal mare»: il trasporto in uno Stato di esemplari di specie estratte dall'ambiente marino sottostanti alla giurisdizione di uno Stato;
- f) «Autorità scientifica»: un'autorità scientifica nazionale designata conformemente all'Articolo IX;
- g) «Organo di gestione»: un'autorità amministrativa nazionale designata conformemente all'Articolo IX;
- h) «Parte»: uno Stato nei cui riguardi la presente Convenzione è entrata in vigore.

Art. II Principi fondamentali

1. L'Allegato I comprende tutte le specie minacciate di estinzione le quali sono o potrebbero essere lese dal commercio. Il commercio degli esemplari di tali specie deve essere sottoposto ad una regolamentazione particolarmente severa, al fine di non esporre ancor più a pericolo la loro sopravvivenza, e deve essere autorizzato soltanto in condizioni eccezionali.
2. L'Allegato II comprende:
 - a) tutte le specie le quali, pur non essendo attualmente necessariamente minacciate di estinzione, potrebbero esserlo se il commercio degli esemplari di tali specie non fosse sottoposto ad una severa regolamentazione avente quale obiettivo la preservazione da uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza;
 - b) alcune specie necessariamente oggetto d'una regolamentazione, al fine di rendere efficace il controllo del commercio degli esemplari delle specie iscritte nell'Allegato II in applicazione del capoverso a).
3. L'Allegato III comprende tutte le specie che una Parte dichiara sottoposte, nei limiti della propria competenza, ad una regolamentazione avente come scopo l'impedimento o la restrizione del loro sfruttamento e implicante la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio.
4. Le Parti permetteranno il commercio degli esemplari delle specie iscritte agli Allegati I, II e III solo conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. III Regolamentazione del commercio degli esemplari delle specie
iscritte all'Allegato I

1. Ogni commercio di esemplari di una specie iscritta all'Allegato I deve essere conforme alle disposizioni del presente Articolo.
2. L'esportazione di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato I deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione di una licenza d'esportazione. Questa licenza deve soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) un'autorità scientifica dello Stato d'esportazione ha espresso l'avviso che tale esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;
 - b) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che l'esemplare non fu ottenuto contravvenendo alle leggi sulla salvaguardia della fauna e della flora vigenti in questo Stato;
 - c) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro;
 - d) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che è stata accordata una licenza d'importazione² per tale esemplare.
3. L'importazione di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato I deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione d'una licenza d'importazione e sia di una licenza d'esportazione sia di un certificato di riesportazione. Una licenza d'importazione deve soddisfare le condizioni seguenti:
 - a) un'autorità scientifica dello Stato d'importazione ha espresso l'avviso che gli obiettivi dell'importazione non nuocciono alla sopravvivenza di tale specie;
 - b) un'autorità scientifica dello Stato d'importazione ha la prova che, nel caso di un esemplare vivo, il destinatario dispone delle installazioni atte alla conservazione e al trattamento accurato di tale esemplare;
 - c) un organo di gestione dello Stato d'importazione ha la prova che l'esemplare non verrà utilizzato per scopi essenzialmente commerciali.
4. La riesportazione d'un esemplare di una specie iscritta all'Allegato I deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione d'un certificato di riesportazione. Questo certificato deve soddisfare le condizioni seguenti:
 - a) un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che l'esemplare venne importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione;
 - b) un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro;

² RU 1985 1310

- c) un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che è stata accordata una licenza d'importazione per ogni esemplare vivo.

5. L'introduzione via mare di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato I deve essere preceduta dal rilascio di un certificato da parte dell'organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto l'esemplare. Tale certificato deve soddisfare le condizioni seguenti:

- a) un'autorità scientifica dello Stato in cui venne introdotto l'esemplare ha espresso l'avviso che l'introduzione non nuoce alla sopravvivenza di tale specie;
- b) un organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto l'esemplare ha la prova che, nel caso di un esemplare vivo, il destinatario dispone delle installazioni atte alla conservazione e al trattamento accurato di tale esemplare;
- c) un organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto l'esemplare ha la prova che questo non verrà utilizzato a scopi essenzialmente commerciali.

Art. IV Regolamentazione del commercio degli esemplari delle specie iscritte all'Allegato II

1. Ogni commercio d'esemplari di una specie iscritta all'Allegato II deve essere conforme alle disposizioni del presente Articolo.

2. L'esportazione di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato II deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione d'una licenza d'esportazione. Questa licenza deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) un'autorità scientifica dello Stato d'esportazione ha espresso l'avviso che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;
- b) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che l'esemplare non venne ottenuto contravvenendo alle leggi sulla salvaguardia della fauna e della flora vigenti in questo Stato;
- c) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

3. Per ogni Parte un'autorità scientifica sorveglierà in modo continuo il rilascio, tramite detta Parte, delle licenze d'esportazione per gli esemplari delle specie iscritte nell'Allegato II, nonché le esportazioni reali di tali esemplari. Quando un'autorità scientifica constata che l'esportazione di esemplari di una di queste specie dovrebbe essere limitata, onde conservarla nell'intero areale di distribuzione, ad un livello che sia conforme al suo ruolo negli ecosistemi dove è presente, e nettamente superiore al livello che condurrebbe all'iscrizione di tale specie all'Allegato I, essa informa l'organo di gestione competente riguardo alle misure adeguate che debbono venir prese per limitare il rilascio di licenze d'esportazione per il commercio degli esemplari di detta specie.

4. L'importazione di un esemplare di una specie iscritta nell'Allegato II deve essere preceduta dalla presentazione sia di una licenza d'esportazione, sia di un certificato di riesportazione.

5. La riesportazione di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato II deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione di un certificato di riesportazione. Detto certificato deve soddisfare le condizioni seguenti:

- a) un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che l'esemplare venne importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione;
- b) un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

6. L'introduzione proveniente dal mare di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato II deve essere preceduta dal rilascio di una licenza da parte dell'organo di gestione dello Stato in cui l'esemplare venne introdotto. Detto certificato deve soddisfare le condizioni seguenti:

- a) un'autorità scientifica dello Stato in cui l'esemplare venne introdotto ha espresso l'avviso che l'introduzione non nuoce alla sopravvivenza di detta specie;
- b) un organo di gestione dello Stato in cui l'esemplare venne introdotto ha la prova che ogni esemplare vivo verrà trattato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

7. I certificati citati al paragrafo 6 qui sopra possono venir rilasciati con l'avviso dell'autorità scientifica emesso previa consultazione delle altre autorità scientifiche nazionali e, all'occasione, delle autorità scientifiche internazionali per il numero totale degli esemplari la cui introduzione è autorizzata durante periodi non superiori all'anno.

Art. V Regolamentazione del commercio degli esemplari delle specie
iscritte all'Allegato III

1. Ogni commercio di esemplari di una specie iscritta all'Allegato III deve essere conforme alle disposizioni del presente Articolo.

2. L'esportazione di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato III da parte di ogni Stato che abbia iscritto detta specie all'Allegato III deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione di una licenza d'esportazione la quale deve soddisfare le condizioni seguenti:

- a) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che l'esemplare in questione non venne ottenuto contravvenendo alle leggi sulla salvaguardia della fauna e della flora vigenti in questo Stato;
- b) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

3. Salvo per i casi previsti al paragrafo 4 del presente Articolo, l'importazione di ogni esemplare di una specie iscritta all'Allegato III deve essere preceduta dalla presentazione di un certificato d'origine, e di una licenza d'esportazione nel caso d'una

importazione proveniente da uno Stato il quale abbia iscritto detta specie all'Allegato III.

4. Trattandosi di una riesportazione, un certificato rilasciato dall'organo di gestione dello Stato di riesportazione, precisante che l'esemplare venne trasformato in questo Stato, o che verrà riesportato senza trasformazione, proverà per lo Stato d'importazione che le disposizioni della presente Convenzione sono state rispettate per l'esemplare in questione.

Art. VI Licenze e certificati

1. Le licenze ed i certificati rilasciati in virtù delle disposizioni degli Articoli III, IV e V devono essere conformi alle disposizioni del presente Articolo.

2. Una licenza d'esportazione deve contenere indicazioni precise secondo il modello riprodotto all'Allegato IV; sarà valido per l'esportazione soltanto per un periodo di sei mesi a contare dalla data del rilascio.

3. Ogni licenza o certificato si riferisce al titolo della presente Convenzione; contiene il nome e il timbro dell'organo di gestione che lo ha rilasciato e un numero di controllo attribuito dall'organo di gestione.

4. Ogni copia di una licenza o di un certificato rilasciato da un organo di gestione deve essere chiaramente contraddistinta come tale e non può venir usata in sostituzione all'originale di una licenza o di un certificato, salvo che la copia non stipuli altrimenti.

5. Una licenza o un certificato distinto è richiesto per ogni spedizione d'esemplari.

6. All'occorrenza, un organo di gestione dello Stato d'importazione di ogni esemplare conserva e annulla la licenza d'esportazione o il certificato di riesportazione ed ogni licenza d'importazione corrispondente presentata al momento dell'importazione di detto esemplare.

7. Allorquando ciò fosse realizzabile, un organo di gestione può apporre un marchio su un esemplare per permetterne l'identificazione. A questo scopo il termine «marchio» designa ogni impressione indelebile, piombo o altro mezzo appropriato che permetta l'identificazione di un esemplare e formato in modo da rendere quanto possibile difficile una contraffazione.

Art. VII Deroghe e altre disposizioni particolari concernenti il commercio

1. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicano al transito o al transbordo di esemplari nel territorio di una Parte, quando essi rimangono sotto controllo doganale.

2. Quando un organo di gestione dello Stato d'esportazione o di riesportazione ha la prova che l'esemplare è stato acquistato prima che le disposizioni della presente Convenzione gli si applicassero, le disposizioni degli Articoli III, IV e V non sono applicabili a detto esemplare, a condizione che tale organo di gestione rilasci un certificato a questo riguardo.

3. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicano agli esemplari che sono oggetti personali o destinati all'uso domestico. Nondimeno tali deroghe non si applicano:

- a) trattandosi di esemplari d'una specie iscritta all'Allegato I, se acquistati dal loro proprietario al di fuori del suo Stato di residenza permanente e poi importati in questo Stato;
- b) trattandosi di esemplari di una specie iscritta all'Allegato II,
 - i) se acquistati dal loro proprietario durante un soggiorno al di fuori del suo Stato di residenza abituale, in uno Stato e nell'ambiente selvatico dove avvenne la cattura o il raccolto;
 - ii) se importati nello Stato di residenza abituale del proprietario;
 - iii) e quando lo Stato in cui avvenne la cattura o il raccolto esige il rilascio preliminare di una licenza d'esportazione;

a meno che un organo di gestione non abbia la prova che questi esemplari furono acquistati prima che le disposizioni della presente Convenzione si applicassero loro.

4. Gli esemplari di una specie animale iscritta all'Allegato I allevati in cattività per scopi commerciali, o di una specie di pianta iscritta all'Allegato I riprodotta artificialmente per scopi commerciali, saranno considerati quali esemplari di specie iscritte all'Allegato II.

5. Quando un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che un esemplare di una specie animale venne allevato in cattività, o che un esemplare di una specie di pianta venne riprodotto artificialmente o che si tratta di una parte di un tale animale o di una tale pianta, oppure di uno dei loro prodotti, un certificato rilasciato dall'organo di gestione a tale riguardo è accettato in sostituzione alle licenze e ai certificati richiesti conformemente alle disposizioni degli Articoli III, IV o V.

6. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicano ai prestiti, alle donazioni e agli scambi a fini extra-commerciali tra uomini di scienza e istituzioni scientifiche registrati da un organo di gestione del loro Stato, di esemplari di erbari e d'altri esemplari da museo conservati, essiccati o sotto inclusione, e di piante vive recanti una etichetta rilasciata o approvata da un organo di gestione.

7. Un organo di gestione di qualsiasi Stato può accordare deroghe alle obbligazioni degli Articoli III, IV e V e autorizzare senza licenza o certificato i movimenti degli esemplari facenti parte d'uno zoo, d'un circo, d'un serraglio, d'una esposizione d'animali o di piante itineranti a condizione che:

- a) l'esportatore o l'importatore dichiara le caratteristiche complete di questi esemplari all'organo di gestione,
- b) questi esemplari rientrano in una categoria specificata al paragrafo 2 o 5 del presente Articolo,
- c) l'organo di gestione abbia la prova che ogni esemplare vivo sarà trasportato e trattato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

Art. VIII Misure specifiche

1. Le Parti prendono le misure appropriate in vista dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione nonché per vietare il commercio di esemplari contravenienti alle sue disposizioni. Queste misure comportano:

- a) sanzioni penali che colpiscono sia il commercio, sia la detenzione di tali esemplari o i due;
- b) la confisca di tali esemplari o il loro rinvio allo Stato d'esportazione.

2. Oltre le misure prese in virtù del paragrafo 1 del presente Articolo, una Parte può, se lo giudica necessario, prevedere qualsiasi procedura di rimborso interno delle spese in cui è incorsa e derivanti dalla confisca degli esemplari che furono oggetto di un commercio contraveniente alle misure prese in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

3. Nella misura del possibile, le Parti faranno in modo che le formalità richieste per il commercio di esemplari si sbrighino entro i termini più opportuni. Per facilitare tali formalità, ogni Parte potrà designare posti d'uscita e d'entrata per lo sdoganamento. Inoltre le Parti faranno sì che ogni esemplare vivo sia trattato in modo conveniente durante il transito, la manutenzione o il trasporto, affinché si evitino i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

4. In caso di confisca d'un esemplare vivo, derivante dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, si applicano le seguenti modalità:

- a) l'esemplare è affidato ad un organo di gestione dello Stato che ha proceduto alla confisca;
- b) l'organo di gestione, previa consultazione con lo Stato d'esportazione, gli rinvia l'esemplare a proprie spese, oppure lo rinvia ad un centro di salvaguardia o in un altro luogo che questo organo ritiene appropriato e compatibile con gli obiettivi della presente Convenzione;
- c) l'organo di gestione può chiedere l'avviso di un'autorità scientifica o consultare la Segreteria ogni qualvolta lo ritenga opportuno, al fine di facilitare la decisione citata al capoverso b) qui sopra, compresa la scelta di un centro di salvaguardia.

5. Un centro di salvaguardia, citato al paragrafo 4 del presente Articolo, è una istituzione designata da un organo di gestione per prendersi cura degli esemplari vivi, soprattutto di quelli confiscati.

6. Ogni Parte tiene un registro sul commercio delle specie iscritte agli Allegati I, II e III il quale comprende:

- a) nome e indirizzo degli esportatori e degli importatori;
- b) numero e natura delle licenze e dei certificati rilasciati; gli Stati con i quali si è svolto il commercio; numero o quantità e genere di esemplari, nome delle specie giusta gli Allegati I, II e III e, all'occorrenza, la statura e il sesso di detti esemplari.

7. Ogni Parte stende rapporti periodici sull'applicazione da lei fatta della presente Convenzione e trasmetterà alla Segreteria:

- a) un rapporto annuo contenente un sunto delle informazioni menzionate al capoverso b) del paragrafo 6 del presente Articolo;
- b) un rapporto biennale sulle misure legislative, regolamentari e amministrative prese per l'applicazione della presente Convenzione.

8. Le informazioni citate al paragrafo 7 del presente Articolo saranno tenute alla disposizione del pubblico, nella misura in cui ciò non sia incompatibile con le disposizioni legislative e regolamentari della Parte interessata.

Art. IX Organi di gestione e autorità scientifiche

1. Secondo la presente Convenzione ogni Parte designa:

- a) uno o più organi di gestione competenti per il rilascio delle licenze e dei certificati a nome di detta Parte;
- b) una o più autorità scientifiche.

2. Al momento del deposito degli strumenti di ratificazione, di accessione, di approvazione o di accettazione, ogni Stato comunica al Governo depositario il nome e l'indirizzo dell'organo di gestione abilitato a comunicare con gli organi di gestione designati da altre Parti nonché con la Segreteria.

3. Ogni modificazione delle designazioni fatte in applicazione delle disposizioni del presente Articolo deve venir comunicata dalla Parte interessata alla Segreteria per la trasmissione alle altre Parti.

4. L'organo di gestione citato al paragrafo 2 del presente Articolo deve, su domanda della Segreteria o dell'organo di gestione di una Parte, comunicare loro l'impressione dei timbri e dei sigilli da esso utilizzati per autenticare le proprie licenze e i propri certificati.

Art. X Commercio con gli Stati non contraenti

Nel caso di esportazione o di riesportazione a destinazione di uno Stato che non è Parte della presente Convenzione, o d'importazioni provenienti da un simile Stato, le Parti possono, in sostituzione alle licenze e ai certificati richiesti dalla presente Convenzione, accettare documenti simili, rilasciati dalle autorità competenti di detto Stato; questi documenti devono conformarsi, nei loro punti essenziali, alle condizioni richieste per il rilascio di dette licenze e certificati.

Art. XI Conferenza delle Parti

1. La Segreteria convocherà una sessione della Conferenza delle Parti al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. In seguito, la Segreteria convoca sessioni ordinarie della Conferenza almeno una volta ogni due anni, salvo che la Conferenza non decida altrimenti, e sessioni straordinarie quando la domanda scritta è stata firmata da almeno un terzo delle Parti.

3. Durante le sessioni ordinarie o straordinarie di detta Conferenza, le Parti procedono ad un esame d'insieme dell'applicazione della presente Convenzione e possono:

- a)³ prendere ogni disposizione necessaria per permettere alla Segreteria di adempiere le proprie funzioni e adottare disposizioni finanziarie;
- b) esaminare emendamenti agli Allegati I e II e adottarli conformemente all'Articolo XV;
- c) esaminare i progressi compiuti sulla via della restaurazione e della conservazione delle specie citate agli Allegati I, II e III;
- d) ricevere ed esaminare ogni rapporto presentato dalla Segreteria o da una Parte;
- e) all'occorrenza, fare raccomandazioni miranti al miglioramento dell'applicazione della presente Convenzione.

4. Ad ogni sessione, le Parti possono fissare la data e il luogo della sessione ordinaria seguente da svolgere giusta le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo.

5. Ad ogni sessione le Parti possono stabilire e adottare il regolamento interno della sessione.

6. L'organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate, l'Agenzia internazionale dell'Energia nucleare, nonché ogni Stato non Parte della presente Convenzione possono essere rappresentati alle sessioni della Conferenza da osservatori abilitati a partecipare alla sessione senza diritto di voto.

7. Ogni organismo o ogni istituzione tecnicamente qualificati nel settore della protezione, della conservazione o della gestione della fauna e della flora selvatiche, i quali abbiano informato la Segreteria del loro desiderio di farsi rappresentare alle sessioni della Conferenza da osservatori, vi sono ammessi - salvo se un terzo almeno delle Parti vi si oppone - a condizione che appartengano ad una delle categorie seguenti:

- a) organismi o istituzioni internazionali, sia governativi sia extragovernativi, o organismi o istituzioni nazionali governativi;
- b) organismi o istituzioni nazionali extragovernativi approvati a questo riguardo dallo Stato in cui risiedono.

Una volta ammessi, questi osservatori sono abilitati a partecipare alle sessioni senza diritto di voto.

Art. XII Segreteria

1. Dal momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione il Direttore generale del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente istituirà una Segreteria. Nella misura in cui lo giudica opportuno, egli può beneficiare del concorso d'organi-

³ Nuovo testo giusta l'emendamento del 22 giu. 1979, approvato dall'AF l'11 dic. 1980 ed entrato in vigore per la Svizzera il 13 apr. 1987 (RU 1987 1009, 1982 801). Vedi anche il campo d'applicazione di detto emendamento alla fine del presente testo.

smi internazionali o nazionali appropriati, governativi o extragovernativi, competenti in materia di protezione, di conservazione e di gestione della fauna e della flora selvatiche.

2. La Segreteria ha le seguenti attribuzioni:

- a) organizzare le conferenze delle Parti e fornire i servizi attinenti;
- b) adempiere le funzioni affidatele in virtù delle disposizioni degli Articoli XV e XVI della presente Convenzione;
- c) intraprendere, conformemente ai programmi decretati dalla Conferenza delle Parti, gli studi scientifici e tecnici i quali contribuiranno all'applicazione della presente Convenzione, compresi gli studi attinenti alle norme da rispettarsi per la preparazione e il trasporto degli esemplari vivi e ai mezzi d'identificazione di detti esemplari;
- d) studiare i rapporti delle Parti e chiedere a queste ogni complemento d'informazione giudicato necessario per assicurare l'applicazione della presente Convenzione;
- e) attirare l'attenzione delle Parti su ogni questione attinente agli obiettivi della presente Convenzione;
- f) pubblicare periodicamente e comunicare alle Parti liste aggiornate degli Allegati I, II e III nonché ogni informazione atta a facilitare l'identificazione degli esemplari delle specie iscritte a detti Allegati;
- g) stendere i rapporti annui all'intenzione delle Parti sui propri lavori e sull'applicazione della presente Convenzione, nonché ogni altro rapporto che dette Parti possono richiedere in occasione delle sessioni della Conferenza;
- h) fare raccomandazioni per il perseguimento degli obiettivi e per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, compresi gli scambi d'informazioni di natura scientifica o tecnica;
- i) adempiere ogni altra funzione che le Parti possono attribuirle.

Art. XIII Misure internazionali

1. Quando, alla luce delle informazioni ricevute, la Segreteria considera che una specie iscritta all'Allegato I o II è minacciata dal commercio degli esemplari di detta specie o che le disposizioni della presente Convenzione non sono applicate effettivamente, ne avverte l'organo di gestione competente della Parte o delle Parti interessate.

2. La Parte che riceve comunicazione riguardo ai fatti indicati al paragrafo 1 del presente Articolo informerà il più rapidamente possibile la Segreteria di tutti i fatti relativi, la sua legislazione permettendolo, e all'occasione proporrà misure correttive. Quando la Parte ritiene che si deve procedere ad una inchiesta, questa può essere svolta da una o più persone specificatamente approvate da detta Parte.

3. Le informazioni fornite dalla Parte o risultanti da ogni inchiesta prevista al paragrafo 2 del presente Articolo sono esaminate in occasione della sessione successiva della Conferenza delle Parti, la quale può esprimere a detta Parte ogni raccomandazione da essa ritenuta opportuna.

Art. XIV Incidenza della Convenzione sulle legislazioni interne e sulle convenzioni internazionali

1. Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono alle Parti di adottare:

- a) misure interne più severe per ciò che riguarda le condizioni alle quali sono sottomessi il commercio, la cattura o il raccolto, la detenzione o il trasporto di esemplari di specie iscritte agli Allegati I, II e III, misure che possono andare fino al divieto totale;
- b) misure interne limitanti o vietanti il commercio, la cattura o il raccolto, la detenzione o il trasporto di specie non iscritte agli Allegati I, II o III.

2. Le disposizioni della presente Convenzione non ostacolano le misure interne e le obbligazioni delle Parti derivanti da qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale concernente altri aspetti del commercio, della cattura o del raccolto, della detenzione o del trasporto di esemplari, le quali sono o potrebbero entrare in vigore riguardo ad ogni Parte, comprese segnatamente tutte le misure concernenti le dogane, l'igiene pubblica, la scienza veterinaria o la quarantena delle piante.

3. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni o le obbligazioni derivanti da qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale, concluso o da concludere fra Stati, concernente la formazione di un'unione o di una zona commerciale regionale implicante la creazione o il mantenimento di controlli comuni doganali esterni e l'abolizione di controlli doganali interni, nella misura in cui concernono il commercio interstatale di membri di detta unione o zona.

4. Uno Stato partecipa della presente Convenzione e d'un altro trattato, o d'un'altra convenzione o accordo internazionale, vigente al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione e le cui disposizioni accordano una protezione per le specie marine iscritte all'Allegato II, verrà svincolato dalle obbligazioni impostegli in virtù delle disposizioni della presente Convenzione per ciò che riguarda il commercio di esemplari di specie iscritte all'Allegato II presi da navi immatricolate in questo Stato e conformemente alle disposizioni di detto trattato, di detta convenzione o di detto accordo internazionale.

5. Nonostante le disposizioni degli Articoli III, IV e V della presente Convenzione, ogni esportazione di un esemplare preso conformemente al paragrafo 4 del presente Articolo abbisogna soltanto di un certificato emesso da un organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto, attestante che l'esemplare venne preso conformemente alle disposizioni degli altri trattati, convenzioni o accordi internazionali in questione.

6. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la codificazione e l'elaborazione del diritto marittimo da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto marittimo convocata in virtù della Risoluzione N. 2750 C (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni e le posizioni giuridiche

presenti o future di ogni Stato, inerenti al diritto marittimo e alla natura e estensione della sua giurisdizione costiera e della giurisdizione da questi esercitata nei confronti delle navi che battono la sua bandiera.

Art. XV Emendamenti agli Allegati I e II

1. Le disposizioni seguenti si applicano per ciò che riguarda gli emendamenti apportati agli Allegati I e II in occasione delle sessioni delle Conferenze delle Parti:

- a) Ogni Parte può proporre un emendamento agli Allegati I o II per l'esame in occasione della sessione successiva della Conferenza. Il testo della proposta d'emendamento è comunicato alla Segreteria 150 giorni almeno prima della sessione della Conferenza. La Segreteria consulta le altre Parti e gli organi interessati in merito all'emendamento, giusta le disposizioni dei capoversi b) e c) del paragrafo 2 del presente Articolo e comunica le risposte a tutte le Parti 30 giorni almeno prima della sessione della Conferenza.
- b) Gli emendamenti sono adottati con la maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti. A tal fine «Parti presenti e votanti» significa le Parti presenti che si esprimono affermativamente o negativamente. Non si tiene conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza dei due terzi richiesta per l'adozione dell'emendamento.
- c) Gli emendamenti adottati in una sessione della Conferenza entrano in vigore 90 giorni dopo detta sessione per tutte le Parti, eccetto quelle sollevanti una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo.

2. Le disposizioni seguenti si applicano, per ciò che riguarda gli emendamenti apportati agli Allegati I e II nell'intervallo delle sessioni della Conferenza:

- a) Ogni Parte può proporre un emendamento agli Allegati I o II per l'esame nell'intervallo delle sessioni della Conferenza delle Parti attraverso la procedura di voto per corrispondenza stipulata nel presente paragrafo.
- b) Per le specie marine, la Segreteria, non appena ricevuta il testo della proposta d'emendamento, lo comunica a tutte le Parti. Consulta pure gli organismi intergovernativi competenti, particolarmente in vista d'ottenere tutti i dati scientifici che tali organismi possono fornire e per assicurare il coordinamento di tutte le misure di salvaguardia applicate da tali organismi. La Segreteria comunica alle Parti, nel termine più opportuno, le opinioni espresse e i dati forniti da questi organismi nonché le sue proprie conclusioni e raccomandazioni.
- c) Per le specie non marine, la Segreteria, non appena ricevuto il testo della proposta d'emendamento, lo comunica alle Parti. In seguito trasmette loro le proprie raccomandazioni nel termine più opportuno.
- d) Ogni Parte, in un termine di 60 giorni a decorrere dalla data in cui la Segreteria trasmette le sue raccomandazioni alle Parti, in applicazione del capoverso b) o c) qui sopra, può trasmettere a detta Segreteria ogni commento ri-

guardo alle proposte d'emendamento nonché tutti i dati e tutte le informazioni scientifiche necessarie.

- e) La Segreteria comunica alle Parti, nel termine più opportuno, le risposte ricevute accompagnate dalle sue proprie raccomandazioni.
- f) Se la Segreteria non riceve alcuna obiezione riguardo alla proposta d'emendamento entro 30 giorni a contare dalla data in cui trasmette le risposte e le raccomandazioni ricevute giusta le disposizioni del capoverso e) del presente paragrafo, l'emendamento entra in vigore 90 giorni dopo per tutte le Parti eccetto per quelle che sollevano una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo.
- g) Ove la Segreteria riceva una obiezione di una Parte, la proposta d'emendamento deve essere sottoposta ad un voto per corrispondenza conformemente alle disposizioni dei capoversi h), i) e j) del presente paragrafo.
- h) La Segreteria notifica alle Parti il ricevimento delle obiezioni.
- i) A meno che la Segreteria non abbia ricevuto i voti affermativi o negativi o le astensioni di almeno la metà delle Parti entro 60 giorni a decorrere dalla data di notificazione, giusta il capoverso h) del presente paragrafo, la proposta d'emendamento verrà rinviata per nuovo esame alla sessione successiva della Conferenza delle Parti.
- j) Ove il numero dei voti ricevuti dovesse emanare da almeno la metà delle Parti, la proposta d'emendamento è adottata alla maggioranza dei due terzi delle Parti che hanno espresso un voto affermativo o negativo.
- k) La Segreteria notifica alle Parti l'esito dello scrutinio.
- l) La proposta d'emendamento adottata entra in vigore 90 giorni dopo la data di notificazione della sua accettazione da parte della Segreteria, riguardo a tutte le Parti, eccetto quelle che sollevano una riserva giusta le disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo.

3. Durante il periodo di 90 giorni previsto al capoverso c) del paragrafo 1 o al capoverso 1) del paragrafo 2 del presente Articolo, ogni Parte può, con notificazione scritta al governo depositario, sollevare una riserva riguardo all'emendamento. Finché detta riserva non sarà revocata questa Parte è considerata come uno Stato non Parte della presente Convenzione in materia di commercio delle specie citate.

Art. XVI Allegato III e emendamenti a questo Allegato

1. Ogni Parte può sottoporre ad ogni momento alla Segreteria una lista di specie che quest'ultima dichiara essere stata oggetto, nei limiti delle sue competenze, d'una regolamentazione secondo gli scopi citati al paragrafo 3 dell'Articolo II. L'Allegato III comprende il nome della Parte che ha fatto iscrivere la specie, i nomi scientifici di dette specie, le parti di animali e di piante in questione e i prodotti ottenuti partendo da questi, espressamente menzionati conformemente alle disposizioni del capoverso b) dell'Articolo I.

2. Ogni lista sottoposta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo è comunicata alle Parti subito dopo esser stata ricevuta dalla Segreteria. La lista entrerà in vigore, quale parte integrante dell'Allegato III, 90 giorni dopo la data della comunicazione. Dopo la comunicazione di detta lista, ogni Parte può, mediante notificazione scritta indirizzata al governo depositario, sollevare una riserva riguardo a ogni specie, a ogni parte o a ogni prodotto ottenuto a partire dagli animali o dalle piante in questione e, finché questa riserva non sarà revocata, lo Stato è considerato come Stato non Parte della presente Convenzione per ciò che riguarda il commercio della specie, della parte o del prodotto ottenuto a partire dagli animali o dalle piante in questione.

3. Una Parte che abbia iscritto una specie all'Allegato III può ritirarla mediante notificazione scritta alla Segreteria che ne informerà tutte le Parti. Questo ritiro entra in vigore 30 giorni a contare dalla data di detta comunicazione.

4. Ogni Parte la quale sottopone una lista di specie giusta le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo inoltrerà alla Segreteria una copia di tutte le leggi e di tutti i regolamenti interni applicabili alla protezione di queste specie, accompagnata da ogni commento che la Parte ritiene necessario o che la Segreteria può richiederle. Finché le specie in questione rimangono iscritte all'Allegato III, la Parte comunica ogni emendamento apportato a queste leggi e regolamenti o ogni nuovo commento, sin dalla loro adozione.

Art. XVII Emendamenti alla Convenzione

1. Una sessione straordinaria della Conferenza delle Parti è convocata dalla Segreteria se almeno un terzo delle Parti ne fa domanda scritta, per esaminare e adottare emendamenti alla presente Convenzione. Questi emendamenti sono adottati alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti. A tal fine, «Parti presenti e votanti» significa le Parti presenti che si esprimono affermativamente o negativamente. Nel calcolo della maggioranza dei due terzi richiesta per l'adozione dell'emendamento non si tiene conto delle astensioni.

2. Il testo di ogni proposta di emendamento è comunicato dalla Segreteria alle Parti 90 giorni almeno prima della sessione della Conferenza.

3. Un emendamento entra in vigore per le Parti che lo hanno approvato il sessantesimo giorno dopo che i due terzi delle Parti hanno depositato uno strumento d'approvazione dell'emendamento presso il governo depositario. In seguito l'emendamento entra in vigore per ogni altra Parte 60 giorni dopo il deposito del rispettivo strumento d'approvazione dell'emendamento.

Art. XVIII Composizione delle controversie

1. Ogni controversia tra due o più Parti della presente Convenzione relativa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni di detta Convenzione sarà composta mediante negoziati tra le Parti in litigio.

2. Se tale controversia non può essere composta nel modo previsto al paragrafo 1, le Parti possono, di comune accordo, convenire in arbitri, segnatamente adendo la Corte permanente d'Arbitrato dell'Aia; le Parti saranno vincolate dalla decisione arbitrale.

Art. XIX Firma

La presente Convenzione sarà aperta per la firma a Washington fino al 30 aprile 1973 e dopo questa data a Berna fino al 31 dicembre 1974.

Art. XX Ratificazione, accettazione, approvazione

La presente Convenzione verrà sottoposta a ratificazione, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratificazione, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il governo della Confederazione Svizzera, che funge da governo depositario.

Art. XXI⁴ Adesione

1. La presente Convenzione sarà aperta all'adesione per una durata illimitata. Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il governo depositario.

2. La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di ogni organizzazione avente come scopo un'integrazione economica regionale, costituita da Stati sovrani, che abbia la competenza per negoziare, concludere e fare applicare accordi internazionali in settori assegnatili dagli Stati membri e coperti dalla presente Convenzione.

3. Nei loro strumenti di adesione, queste organizzazioni dichiareranno la portata della loro competenza riguardo alle questioni regolate dalla Convenzione. Queste organizzazioni informeranno anche il governo depositario di ogni modifica sostanziale della portata della loro competenza. Le notifiche inviate da dette organizzazioni, riguardanti la loro competenza riguardo alle questioni regolate da detta Convenzione e le modifiche di detta competenza, saranno comunicate alle Parti dal governo depositario.

4. Nei settori di loro competenza, dette organizzazioni eserciteranno i loro diritti e adempiranno agli obblighi che la Convenzione attribuisce ai loro Stati membri Parti alla Convenzione. In questi casi, gli Stati membri di dette organizzazioni non potranno esercitare tali diritti individualmente.

5. Nei settori di loro competenza, dette organizzazioni eserciteranno il loro diritto di voto disponendo di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri Parti alla Convenzione. Tali organizzazioni non eserciteranno il loro diritto di voto se gli Stati membri eserciteranno il loro, e viceversa.

6. Qualsiasi riferimento ad una «Parte» ai sensi dell'articolo I h) della presente Convenzione, a «Stato/Stati» o «Stato Parte/Stati Parte» alla Convenzione sarà interpretato come comprendente un riferimento ad ogni organizzazione avente come

⁴ Nuovo testo giusta l'emendamento del 30 apr. 1983, approvato dall'AF 28 set. 1994 ed entrato in vigore per la Svizzera il 29 nov. 2013 (RU **2013** 4103; FF **1994** II 351).

scopo un'integrazione economica regionale, ed avente la competenza per negoziare, concludere e fare applicare accordi internazionali nei settori coperti dalla presente Convenzione.

Art. XXII Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore 90 giorni dopo il deposito del decimo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione presso il governo depositario.
2. Per ogni Stato che ratificherà, accetterà o approverà la presente Convenzione o vi aderirà posteriormente al deposito del decimo strumento di ratificazione, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore 90 giorni dopo il deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione.

Art. XXIII Riserve

1. La presente Convenzione non può essere oggetto di riserve generali. Solo riserve speciali possono essere sollevate giusta le disposizioni del presente Articolo e quelle degli Articoli XV e XVI.
2. Ogni Stato, depositando il suo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, può sollevare una riserva speciale concernente:
 - a) ogni specie iscritta agli Allegati I, II o III; oppure
 - b) ogni parte o ogni prodotto ottenuto a partire da un animale o da una pianta di una specie iscritta all'Allegato III.
3. Finché uno Stato contraente non ritira la sua riserva sollevata in virtù delle disposizioni del presente Articolo, questo Stato è considerato come Stato non Parte della presente Convenzione per ciò che riguarda il commercio delle specie, delle parti o dei prodotti ottenuti partendo da un animale o da una pianta specificata in detta riserva.

Art. XXIV Denuncia

Ogni Parte potrà denunciare la presente Convenzione mediante notificazione scritta al governo depositario. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo il ricevimento di tale notificazione da parte del governo depositario.

Art. XXV Depositario

1. L'originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, verrà depositato presso il governo depositario che ne trasmetterà copie certificate conformi agli Stati che l'hanno firmata o che hanno depositato gli strumenti di adesione a detta Convenzione.
2. Il governo depositario informa gli Stati firmatari e aderenti alla presente Convenzione nonché la Segreteria delle firme, del deposito degli strumenti di ratificazione,

accettazione, approvazione o adesione, della presentazione o della revoca delle riserve, dell'entrata in vigore della presente Convenzione, dei suoi emendamenti e delle notificazioni di denuncia.

3. Al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione il governo depositario trasmetterà una copia certificata conforme di detta Convenzione alla Segreteria delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata giusta l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite⁵.

In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Washington il tre marzo millenovecentosettantatre.

(Seguono le firme)

⁵ RS 0.120

*Allegati I–III*⁶

Spiegazioni

1. Le specie figuranti nei presenti Allegati sono indicate:
 - a. con il nome della specie; oppure
 - b. con l'insieme delle specie di un grado tassonomico superiore o di una parte designata del detto grado.
2. L'abbreviazione «spp.» serve per designare tutte le specie di un grado tassonomico superiore.
3. Gli altri riferimenti ai gradi tassonomici superiori alle specie sono dati unicamente a titolo informativo o per fini di classificazione.
4. Le abbreviazioni seguenti sono utilizzate per i gradi tassonomici vegetali inferiori alla specie:
 - a. «ssp.» serve per designare una sottospecie;
 - b. «var(s).» serve per designare una (o più) varietà.
5. L'abbreviazione «p.e.» serve per designare le specie verosimilmente estinte.
6. Conformemente alle disposizioni dell'articolo I paragrafo b) capoverso (iii) della Convenzione, il segno (#) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o del grado tassonomico superiore di cui all'Allegato II serve a designare, come indicato qui di seguito, le parti o i prodotti di detta specie o di detto grado tassonomico superiore rientranti nel campo d'applicazione della Convenzione:
 - #1 designa tutte le parti e i prodotti, esclusi:
 - a) i semi, le spore e i pollini (masse polliniche comprese),
 - b) le colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in terreni nutritivi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili,
 - c) i fiori recisi di piante riprodotte artificialmente, e
 - d) i frutti, loro parti o prodotti, di piante del genere *Vanilla* riprodotte artificialmente;
 - #2 designa tutte le parti e i prodotti, esclusi:
 - a) i semi e i pollini, nonché
 - b) i prodotti finiti e imballati, pronti per la vendita al dettaglio;
 - #3 designa radici intere o tranciate e parti di radici, eccetto le parti lavorate e i prodotti lavorati derivati come polveri, pillole, estratti, tonici, infusioni e merce confezionata;
 - #4 designa tutte le parti e i prodotti, esclusi:

⁶ Nuovo testo giusta la mod. entrata in vigore il 26 nov. 2019 (RU **2019** 3955). Aggiornato dalla correzione del 25 feb. 2020 (RU **2020** 567).

- a) i semi (compresi i baccelli dei semi di Orchideaceae), le spore e i pollini (masse polliniche comprese); questa eccezione non vale per i semi di Cactaceae spp. esportati dal Messico e per i semi di *Beccariophoenix madagascariensis* e di *Dypsis decaryi* esportati dal Madagascar,
- b) le piantine o le colture di tessuti *in vitro*, in terreni solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili,
- c) i fiori recisi di piante riprodotte artificialmente,
- d) i frutti, nonché loro parti e prodotti, di piante del genere *Vanilla* (Orchidaceae) riprodotte naturalmente o artificialmente e della famiglia delle Cactaceae,
- e) i fusti, i fiori nonché loro parti e prodotti di piante riprodotte naturalmente o artificialmente del genere *Opuntia*, sottogenere *Opuntia* e *Selenicereus* (Cactaceae), e
- f) prodotti finiti di *Aloe ferox* ed *Euphorbia antisiphilitica* che sono imballati e pronti a essere spediti per la vendita al dettaglio;

- #5 designa i tronchi, il legname segato e i fogli da impiallacciatura;
- #6 designa i tronchi, il legname segato, i fogli da impiallacciatura e il compensato;
- #7 designa i tronchi, i trucioli, le polveri e gli estratti;
- #8 designa tutte le parti sotterranee (radici e rizomi) intere, parziali e polverizzate;
- #9 designa tutte le parti e i prodotti, eccetto quelli recanti l'etichetta «*Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]*» [prodotto con materiale derivato da *Hoodia* spp. ottenuto mediante raccolta e produzione controllate in virtù di un accordo stipulato con la competente autorità d'esecuzione della CITES di [Botswana in base all'accordo n. BW/xxxxxx] [Namibia in base all'accordo n. NA/xxxxxx] [Sudafrica in base all'accordo n. ZA/xxxxxx];
- #10 designa i tronchi, il legname segato e i fogli da impiallacciatura, inclusi i prodotti in legno non finiti destinati alla fabbricazione di archetti per strumenti ad arco;
- #11 designa i tronchi, il legname segato, i fogli da impiallacciatura, il compensato, le polveri e gli estratti; i prodotti finiti elaborati a partire da tali estratti, compresi i profumi, non sono interessati da questa annotazione;
- #12 designa tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato ed eterici estratti. I prodotti finiti che contengono tali estratti, compresi i profumi, sono esclusi da questa annotazione;
- #13 designa la polpa (nota anche come «endosperma» o «copra») e tutti i prodotti che ne sono derivati;

#14 designare parti e prodotti, esclusi:

- a) semi e pollini,
- b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili,
- c) frutti,
- d) foglie,
- e) polveri esauste di legno di agar, compresa la polvere compressa in tutte le sue forme, e
- f) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio; questa deroga non riguarda trucioli di legno, perle, rosari e articoli intagliati.

#15 designa tutte le parti e i prodotti derivati, eccetto:

- a) foglie, fiori, polline, frutti e semi,
- b) prodotti di legno finiti delle specie di legno elencate fino a un peso massimo di 10kg per spedizione,
- c) strumenti musicali finiti, parti e accessori finiti di strumenti musicali,
- d) parti e prodotti derivati di *Dalbergia cochinchinensis* considerati nell'annotazione #4,
- e) parti e prodotti derivati di *Dalbergia* spp. originari e esportati dal Messico, considerati nell'annotazione #6;

#16 designa semi, frutti e oli.

#17 designa i tronchi, il legname segato, i fogli da impiallacciatura, il compensato e il legno lavorato⁷;

7. Le specie e i gradi tassonomici superiori di FLORA di cui all'Allegato I non sono provvisti di alcuna annotazione indicante che i relativi ibridi sottostanno alle disposizioni dell'Articolo III della Convenzione. Gli ibridi riprodotti artificialmente da una o più specie o da uno o più gradi tassonomici menzionati possono pertanto essere commercializzati con un documento certificante la riproduzione artificiale. Inoltre, i semi e i pollini (masse polliniche comprese), nonché i fiori recisi, le colture di piantine o di tessuti *in vitro* di questi ibridi, in mezzi solidi o liquidi e trasportati in contenitori sterili, non sottostanno alle disposizioni della Convenzione.

⁷ Secondo il codice HS Code 44.09 il legno lavorato viene definito nel modo seguente: legno (incl. escl. liste e tavolette per parquet, non riunite), profilato lungo uno o più bordi, estremità o superfici (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili), anche piallato, levigato o incollato con giunture alle estremità.

8. Riserve della Svizzera:

La Convenzione non si applica alle seguenti specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione iscritte negli Allegati II e III:

a) Riserve relative all'Allegato II

FAUNA *in vigore dal***Aves****PSITTACIFORMES**

Cacatuidae *Eolophus roseicapillus* 06.06.1981

Psittacidae *Agapornis* spp. 06.06.1981
Amazona aestiva 06.06.1981
Myiopsitta monachus 06.06.1981

Reptilia**SAURIA**

Lacertidae *Podarcis lilfordi* 22.10.1987
Podarcis pityusensis 22.10.1987

FLORA

APOCYNACEAE *Hoodia* spp. 12.01.2005

tutte le parti e tutti i prodotti ad eccezione di quelli recanti un'etichetta menzionante «Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]». Prodotto a partire da esemplari di *Hoodia* spp. prelevati e prodotti in modo controllato nel rispetto di un accordo con l'organo di gestione CITES interessato [del Botswana secondo l'accordo n. BW/xxxxxx], [della Namibia secondo l'accordo n. NA/xxxxxx] o [del Sudafrica secondo l'accordo n. ZA/xxxxxx].

ASPARAGACEAE *Beaucarnea* spp. 02.01.2017

b) Riserve relative all’Allegato III

FAUNA		in vigore dal
Mammalia		
CARNIVORA		
Canidae	<i>Canis aureus</i>	21.03.1989
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i>	21.03.1989
	<i>Vulpes vulpes montana</i>	21.03.1989
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i>	21.03.1989
Mustelidae	<i>Martes foina intermedia</i>	21.03.1989
	<i>Mustela altaica</i>	21.03.1989
	<i>Mustela erminea ferghanae</i>	21.03.1989
	<i>Mustela kathiah</i>	21.03.1989
	<i>Mustela sibirica</i>	21.03.1989

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Fauna

Chordata

Mammalia

Artiodactyla

Antilocapridae

Antilocapra americana
(soltanto le popolazioni del Messico)

Bovidae

Addax nasomaculatus

Ammotragus lervia

Antilope cervicapra (Nepal, Pakistan)

Boselaphus tragocamelus (Pakistan)

*Bos gaurus*⁸

*Bos mutus*⁹

Bos sauveli

*Bubalus arnee*¹⁰ (Nepal)

⁸ Gli esemplari della forma domestica, chiamata *Bos frontalis*, non sottostanno alle disposizioni della Conv.
⁹ Gli esemplari della forma domestica, chiamata *Bos grunniens*, non sottostanno alle disposizioni della Conv.
¹⁰ Gli esemplari della forma domestica, chiamata *Bubalus bubalis*, non sottostanno alle disposizioni della Conv.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Bubalus depressicornis</i>		
<i>Bubalus mindorensis</i>		
<i>Bubalus quarlesi</i>		
	<i>Budorcas taxicolor</i>	
	<i>Capra caucasica</i>	
	Stambecco del Caucaso	
<i>Capra falconeri</i>		<i>Capra hircus aegagrus</i> ¹¹ (Pakistan)
		<i>Capra sibirica</i> (Pakistan)
<i>Capricornis milneedwardsii</i>		
<i>Capricornis rubidus</i>		
<i>Capricornis sumatraensis</i>		
<i>Capricornis thar</i>		
	<i>Cephalophus brookei</i>	
	<i>Cephalophus dorsalis</i>	
<i>Cephalophus jentinki</i>		
	<i>Cephalophus ogilbyi</i>	
	<i>Cephalophus silvicultor</i>	

¹¹ Gli esemplari della forma domestica non sottostanno alle disposizioni della Conv.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
	<i>Cephalophus zebra</i>	
	<i>Damaliscus pygargus pygargus</i>	
<i>Gazella cuvieri</i>		<i>Gazella benettii</i> (Pakistan)
		<i>Gazella dorcas</i> (Algeria, Tunisia)
<i>Gazella leptoceros</i>		
<i>Hippotragus niger variati</i>		
	<i>Kobus leche</i>	
<i>Naemoredus baileyi</i>		
<i>Naemoredus caudatus</i>		
<i>Naemoredus goral</i>		
<i>Naemoredus griseus</i>		
<i>Nanger dama</i>		
<i>Oryx dammah</i>		
<i>Oryx leucoryx</i>		
	<i>Ovis ammon</i>	
	<i>Ovis arabica</i>	
	<i>Ovis bochariensis</i>	
	<i>Ovis canadensis</i>	
	(soltanto la popolazione del Messico)	

Allegato I	Allegato II	Allegato III
	<i>Ovis collium</i>	
	<i>Ovis cycloceros</i>	
	<i>Ovis darwini</i>	
<i>Ovis gmelini</i> (soltanto la popolazione di Cipro)		
<i>Ovis hodgsonii</i>		
	<i>Ovis jubata</i>	
	<i>Ovis karelini</i>	
<i>Ovis nigrimontana</i>		
	<i>Ovis polii</i>	
	<i>Ovis punjabiensis</i>	
	<i>Ovis severtzovi</i>	
<i>Ovis vignei</i>		
<i>Pantholops hodgsonii</i>		
	<i>Philantomba monticola</i>	
		<i>Pseudois nayaur</i> (Pakistan)
<i>Pseudoryx nghetinhensis</i>		
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> Camoscio d'Abruzzo	

Allegato I	Allegato II	Allegato III
	<i>Saiga borealis</i> ¹² <i>Saiga tatarica</i> ¹³	<i>Tetracerus quadricornis</i> (Nepal)

Camelidae

Lama guanicoe

Vicugna vicugna
(escluse le popolazioni di: Argentina
[le popolazioni delle province di Jujuy,
Catamarca e Salta, e le popolazioni in semi-
cattività delle province di Jujuy, Salta,
Catamarca, La Rioja e San Juan]; Bolivia
[l'intera popolazione]; Cile [popolazioni delle
regioni di Tarapacá, Arica e Parinacota];
Ecuador [l'intera popolazione] e Perù
[l'intera popolazione])
Vigogna

¹² È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall'ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.
¹³ È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall'ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
	<i>Vicugna vicugna</i>¹⁴ (soltanto le popolazioni di: Argentina [le popolazioni delle province di Jujuy, Catamarca e Salta, e le popolazioni in semi-cattività delle province di Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan]; Bolivia [l'intera popolazione]; Cile [popolazioni delle regioni di Tarapacá, Arica e Parinacota]; Ecuador [l'intera popolazione] e Perù [l'intera popolazione]; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato I) Vigogna	

- 14 Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di fibre di vigogna (*Vicugna vicugna*) e dei prodotti derivati, solo nel caso in cui le fibre provengono dalla tosatura di vigogne vive. La commercializzazione dei prodotti derivati dalle fibre è consentita solo se si osservano le disposizioni elencate di seguito:
- qualsunque persona fisica o giuridica che lavora le fibre di vigogna per produrre tessuti o indumenti deve richiedere un'autorizzazione all'autorità pertinente del Paese d'origine [Paese d'origine: uno degli Stati nei quali vive la specie in questione, vale a dire: Argentina, Bolivia, Cile, Ecuador e Perù] per utilizzare la dicitura, il marchio o il logo «VICUÑA [PAESE D'ORIGINE]» adottato dai Paesi d'origine della specie che sono firmatari del «*Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*»;
 - i tessuti o gli indumenti commercializzati devono essere contrassegnati o identificati osservando le disposizioni in appresso:
 - per il commercio internazionale di tessuti prodotti a partire da fibre di lana tosata da vigogne vive, sia che il tessuto venga prodotto all'interno oppure all'esterno dei Paesi nei quali questi animali vivono, devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo affinché il Paese d'origine possa essere identificato. La dicitura, il marchio o il logo «VICUÑA [PAESE D'ORIGINE]» ha il formato riportato di seguito:



VICUÑA [PAÍS DE ORIGEN]

La dicitura, il marchio o il logo devono essere apposti sul retro del tessuto. Inoltre le cimose del tessuto devono portare la dicitura VICUÑA [PAESE D'ORIGINE];

- per il commercio internazionale di indumenti prodotti a partire da fibre di lana tosata da vigogne vive, sia che l'indumento venga prodotto all'interno oppure all'esterno dei Paesi nei quali vivono questi animali, devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo di cui al paragrafo b), i). Ciascun indumento deve essere fornito di un'etichetta dove compaiono la dicitura, il marchio o il logo di cui al paragrafo b), i).

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Cervidae*Axis calamianensis**Axis kuhlii*

Axis porcinus (Pakistan)
(ad eccezione delle sottospecie elencate
nell'allegato I)

*Axis porcinus annamiticus**Blastocerus dichotomus**Cervus elaphus bactrianus**Cervus elaphus barbarus* (Algeria, Tunisia)*Cervus elaphus hanglu**Dama dama mesopotamica*

Se gli indumenti sono prodotti al di fuori del Paese d'origine, deve essere indicato anche il nome dello Stato dove sono stati prodotti, in aggiunta alla dicitura, al marchio o al logo di cui al paragrafo b), i);

- c) per il commercio internazionale di prodotti artigianali fabbricati a partire da fibre tosate da vigogne vive e prodotti all'interno dei Paesi nei quali vivono questi animali devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo «VICUÑA [PAESE D'ORIGINE] – ARTESANÍA» nel formato riportato di seguito:



VICUÑA [PAÍS DE ORIGEN] – ARTESANÍA

- d) se per la produzione dei tessuti o degli indumenti vengono utilizzate fibre di lana tosata da vigogne vive provenienti da diversi Paesi d'origine, è necessario utilizzare la dicitura, il marchio o il logo per ciascun Paese d'origine come illustrato ai paragrafi b), i) e ii);
- e) tutti gli altri esemplari sono considerati come appartenenti alle specie elencate nell'appendice I e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Hippocamelus</i> spp.		<i>Mazama temama cerasina</i> (Guatemala)
<i>Muntiacus crinifrons</i>		
<i>Muntiacus vuquangensis</i>		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (Guatemala)
<i>Ozotoceros bezoarticus</i>	<i>Pudu mephistophiles</i>	
<i>Pudu puda</i>		
<i>Rucervus duvaucelii</i>		
<i>Rucervus eldii</i>		
Giraffidae (giraffe)	<i>Giraffa camelopardalis</i>	
Hippopotamidae	<i>Hexaprotodon liberiensis</i>	
	<i>Hippopotamus amphibius</i>	
Moschidae		
<i>Moschus</i> spp.		
(soltanto le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan)		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
	<i>Moschus</i> spp. (escluse le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan)	
Suidae		
<i>Babyrousa babyrussa</i>		
<i>Babyrousa bolabatuensis</i>		
<i>Babyrousa celebensis</i>		
<i>Babyrousa togeanensis</i>		
<i>Sus salvanius</i>		
Tayassuidae		
	<i>Tayassuidae</i> ¹⁵	
<i>Catagonus wagneri</i>		
Carnivora		
Ailuridae		
<i>Ailurus fulgens</i>		
Canidae		
		<i>Canis aureus</i> (India)

¹⁵ Escluse le popolazioni di *Pecari tajacu* di Messico e Stati Uniti.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Canis lupus</i> (soltanto le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan; esclusi la forma addomesticata e il dingo, denominati <i>Canis lupus familiaris</i> e <i>Canis lupus dingo</i>) Lupo	<i>Canis lupus</i> (escluse le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan; esclusi la forma addomesticata e il dingo, denominati <i>Canis lupus familiaris</i> e <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Cerdocyon thous</i> <i>Chrysocyon brachyurus</i> <i>Cuon alpinus</i> <i>Lycalopex culpaeus</i> <i>Lycalopex fulvipes</i> <i>Lycalopex griseus</i> <i>Lycalopex gymnocercus</i>	<i>Vulpes bengalensis</i> (India) <i>Vulpes vulpes griffithi</i> (India)
<i>Speothos venaticus</i>	<i>Vulpes cana</i>	

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Vulpes vulpes montana (India)

Vulpes vulpes pusilla (India)

Vulpes zerda

Eupleridae

Cryptoprocta ferox

Eupleres goudotii

Fossa fossana

Felidae

Felidae ¹⁶
(ad eccezione delle specie elencate
nell'allegato I)

*Acinonyx jubatus*¹⁷

Caracal caracal
(soltanto la popolazione dell'Asia)

Catopuma temminckii

Felis nigripes

¹⁶ Gli esemplari della forma domestica non sottostanno alle disposizioni della Conv.

¹⁷ Sono state stabilite le seguenti quote di esportazione annue per gli esemplari vivi e i trofei di caccia:

– Botswana	5
– Namibia	150
– Zimbabwe	50

Il commercio di tali esemplari sottostà alle disposizioni dell'art. III della Conv.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Herpailurus yagouaroundi</i> (soltanto le popolazioni dell'America centrale e settentrionale) <i>Leopardus geoffroyi</i> <i>Leopardus guttulus</i> <i>Leopardus jacobita</i> <i>Leopardus pardalis</i> <i>Leopardus tigrinus</i> <i>Leopardus wiedii</i> <i>Lynx pardinus</i> <i>Neofelis diardi</i> <i>Neofelis nebulosa</i>	<i>Panthera leo</i>¹⁸ (popolazione africana)	<i>Panthera leo</i> (Soltanto le popolazioni del India) <i>Panthera onca</i> <i>Panthera pardus</i>

¹⁸ È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per esemplari di ossa, pezzi di ossa, prodotti a base di ossa, artigli, scheletri, crani e denti prelevati dall'ambiente selvatico per fini commerciali. Saranno fissate annualmente e comunicate al segretariato CITES le quote annue per il commercio di ossa, pezzi di ossa, prodotti a base di ossa, artigli, scheletri, crani e denti provenienti da imprese di allevamento in cattività del Sudafrica.

Allegato I

Allegato II

Allegato III

*Panthera tigris**Panthera unica**Pardofelis marmorata*

Prionailurus bengalensis bengalensis
 (soltanto le popolazioni di Bangladesh,
 India e Thailandia)

Prionailurus planiceps

Prionailurus rubiginosus
 (soltanto le popolazioni dell'India)

Puma concolor
 (soltanto le popolazioni del Costa Rica e Panama)

Herpestidae*Herpestes edwardsi* (India, Pakistan)*Herpestes fuscus* (India)*Herpestes javanicus* (Pakistan)*Herpestes javanicus auropunctatus* (India)*Herpestes smithii* (India)*Herpestes urva* (India)*Herpestes vitticollis* (India)

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Hyaenidae*Hyaena hyaena* (Pakistan)*Proteles cristata* (Botswana)**Mephitidae***Conepatus humboldtii***Mustelidae****Lutrinae***Lutrinae**Aonyx capensis microdon*
(soltanto le popolazioni di Camerun e Nigeria)*Aonyx cinerea**Enhydra lutris nereis**Lontra felina**Lontra longicaudis**Lontra provocax**Lutra lutra**Lutra nippon**Lutrogale perspicillata**Pteronura brasiliensis*

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Mustelinae		<i>Eira barbara</i> (Honduras) <i>Martes flavigula</i> (India) <i>Martes foina intermedia</i> (India) <i>Martes gwatkinsii</i> (India) <i>Mellivora capensis</i> (Botswana) <i>Mustela altaica</i> (India) <i>Mustela erminea ferghanae</i> (India) <i>Mustela kathiah</i> (India)
<i>Mustela nigripes</i>		<i>Mustela sibirica</i> (India)
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (Canada)
Otariidae		
	<i>Arctocephalus</i> spp.	
<i>Arctocephalus townsendi</i>		
Phocidae		
	<i>Mirounga leonina</i>	
<i>Monachus</i> spp.		

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Procyonidae

Nasua narica (Honduras)
Nasua nasua solitaria (Uruguay)
Potos flavus (Honduras)

Ursidae Orsi

Ursidae
(ad eccezione delle specie elencate
nell'allegato I)

Ailuropoda melanoleuca
Helarctos malayanus
Melursus ursinus
Tremarctos ornatus
Ursus arctos
(soltanto le popolazioni di Bhutan, Cina,
Messico e Mongolia)
Ursus arctos isabellinus
Ursus thibetanus

Viverridae

Arctictis binturong (India)
Civettictis civetta (Botswana)

Allegato I	Allegato II	Allegato III
	<i>Cynogale bennettii</i> <i>Hemigalus derbyanus</i>	<i>Paguma larvata</i> (India) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (India) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (India)
<i>Prionodon pardicolor</i>	<i>Prionodon linsang</i>	<i>Viverra civettina</i> (India) <i>Viverra zibetha</i> (India) <i>Viverricula indica</i> (India)
Cetacea	<i>Cetaceae</i> ¹⁹ (ad eccezione delle specie elencate nell'allegato I)	
Balaenidae		
<i>Balaena mysticetus</i> <i>Eubalaena</i> spp.		

¹⁹ È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari di *Tursiops truncatus* del Mar Nero prelevati dall'ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Balaenopteridae*Balaenoptera acutorostrata*

(escluse le popolazioni della Groenlandia occidentale)

*Balaenoptera bonaerensis**Balaenoptera boreali**Balaenoptera edeni**Balaenoptera musculus**Balaenoptera omurai**Balaenoptera physalus**Megaptera novaeangliae***Delphinidae***Orcaella brevirostris**Orcaella heinsohni**Sotalia* spp.*Sousa* spp.**Eschrichtiidae** Balena grigia*Eschrichtius robustus*

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Iniidae

Lipotes vexillifer

Neobalaenidae

Caperea marginata

Phocoenidae

Neophocaena phocaenoides

Phocoena sinus

Physeteridae

Physeter macrocephalus

Platanistidae

Platanista spp.

Ziphiidae

Berardius spp.

Hyperoodon spp.

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Chiroptera**Phyllostomidae***Platyrrhinus lineatus* (Uruguay)**Pteropodidae** Volpi volanti o Pteropti

Acerodon spp.
(ad eccezione delle specie elencate
nell'allegato I)

Acerodon jubatus

Pteropus spp.
(ad eccezione delle specie elencate
nell'allegato I e escluso il *Pteropus brunneus*)
Volpi volanti o Pteropi

Pteropus insularis
Pteropo delle isole Truk

*Pteropus loochoensis**Pteropus mariannus**Pteropus molossinus**Pteropus pelewensis**Pteropus pilosus**Pteropus samoensis**Pteropus tonganus*

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Pteropus ualanus</i>		
<i>Pteropus yapensis</i>		
Cingulata		
Dasypodidae		
		<i>Cabassous tatouay</i> (Uruguay)
	<i>Chaetophractus nationi</i> ²⁰	
<i>Priodontes maximus</i>		
Dasyuromorphia		
Dasyuridae Topi marsupiali		
<i>Sminthopsis longicaudata</i>		
Topo marsupiale dalla coda lunga		
<i>Sminthopsis psammophila</i>		
Topo marsupiale delle sabbie		
Diprotodontia		
Macropodidae Canguri, uallabi		
	<i>Dendrolagus inustus</i>	

²⁰ È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero. Tutti gli esemplari sono considerati appartenenti all’Allegato I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
	<i>Dendrolagus ursinus</i>	
<i>Lagorchestes hirsutus</i>		
<i>Lagostrophus fasciatus</i>		
<i>Onychogalea fraenata</i>		
Uallabi dalla briglie		
Phalangeridae Cuschi		
	<i>Phalanger intercastellanus</i>	
	Cusco orientale	
	<i>Phalanger mimicus</i>	
	Cusco meridionale o grigio	
	<i>Phalanger orientalis</i>	
	Falangero lanoso	
	<i>Spilocuscus kraemeri</i>	
	<i>Spilocuscus maculatus</i>	
	Falangero o cusco macchiato	
	<i>Spilocuscus papuensis</i>	
Potoroidae Ratti canguri, Bettonge		
<i>Bettongia</i> spp.		
Bettonge		
Vombatidae Vombati		
<i>Lasiorhinus krefftii</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Lagomorpha

Leporidae

Caprolagus hispidus

Romerolagus diazi

Monotremata

Tachyglossidae

Zaglossus spp.

Peramelemorphia

Peramelidae Peramele

Perameles bougainville

Thylacomyidae Bilbi

Macrotis lagot

Perissodactyla

Equidae

*Equus africanus*²¹

Equus grevyi

²¹ Gli esemplari della forma domestica, chiamata *Equus asinus*, non sottostanno alle disposizioni della Conv.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
	<i>Equus hemionus</i>	
<i>Equus hemionus hemionus</i>		
<i>Equus hemionus khur</i>		
	<i>Equus kiang</i>	
<i>Equus przewalskii</i>		
	<i>Equus zebra hartmannae</i>	
	<i>Equus zebra zebra</i>	
Rhinocerotidae		
<i>Rhinocerotidae</i> (ad eccezione delle sottospecie elencate nell'allegato II)		
	<i>Ceratotherium simum simum</i> ²² (soltanto le popolazioni di Eswatini e Sudafrica)	
Tapiridae		
<i>Tapiridae</i> (ad eccezione delle specie elencate nell'allegato II)		
	<i>Tapirus terrestris</i>	

²² Al solo scopo di permettere il commercio internazionale di animali vivi destinati a sistemazioni adeguate e accettabili e di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari sono considerati appartenenti a specie incluse nell'Allegato I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Pholidota

Manidae Pangolini

Manis spp.²³
(ad eccezione delle specie elencate
nell'allegato I)

- Manis crassicaudata*
Pangolino indiano
- Manis culionensis*
Pangolino delle Filippine
- Manis gigantea*
Pangolino gigante
- Manis javanica*
Pangolino del Borneo
- Manis pentadactyla*
Pangolino cinese
- Manis temminckii*
Pangolino di Temminck o del Capo
- Manis tetradactyla*
Pangolino dalla coda lunga

²³ È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari di *Manis crassicaudata*, *Manis javanica* e *Manis pentadactyla* prelevati dall'ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Manis tricuspis
Pangolino arboreo o tricuspidato

Pilosa

Bradypodidae

Bradypus pygmaeus
Bradypus variegatus

Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla
Tamandua mexicana (Guatemala)

PRIMATES

PRIMATES

Atelidae

Alouatta coibensis
Alouatta palliata
Alouatta pigra
Ateles geoffroyi frontatus
Ateles geoffroyi panamensis
Brachyteles arachnoides
Brachyteles hypoxanthus

Allegato I

Allegato II

Allegato III

*Oreonax flavicauda***Cebidae***Callimico goeldii**Callithrix aurita**Callithrix flaviceps**Leontopithecus* spp.*Saguinus bicolor**Saguinus geoffroyi**Saguinus leucopus**Saguinus martinsi**Saguinus oedipus**Saimiri oerstedii***Cercopithecidae***Cercocebus galeritus**Cercopithecus diana**Cercopithecus roloway**Macaca silenus**Macaca sylvanus**Mandrillus leucophaeus*

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Mandrillus sphinx</i>		
<i>Nasalis larvatus</i>		
<i>Ptilocolobus kirkii</i>		
<i>Ptilocolobus rufomitatus</i>		
<i>Presbytis potenziani</i>		
<i>Pygathrix</i> spp.		
<i>Rhinopithecus</i> spp.		
<i>Semnopithecus ajax</i>		
<i>Semnopithecus dussumieri</i>		
<i>Semnopithecus entellus</i>		
<i>Semnopithecus hector</i>		
<i>Semnopithecus hypoleucos</i>		
<i>Semnopithecus priam</i>		
<i>Semnopithecus schistaceus</i>		
<i>Simias concolor</i>		
<i>Trachypithecus geei</i>		
<i>Trachypithecus pileatus</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Trachypithecus shortridgei

Cheirogaleidae

Cheirogaleidae

Daubentoniidae

Daubentonia madagascariensis

Hominidae

Gorilla beringei

Gorilla gorilla

Pan spp.

Pongo abelii

Pongo pygmaeus

Hylobatidae

Hylobatidae

Indriidae

Indriidae

Lemuridae

Lemuridae

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Lepilemuridae

Lepilemuridae

Lorisidae

Nycticebus spp.

Pitheciidae

Cacajao spp.

Chiropotes albinasus

Proboscidea

Elephantidae

Elephas maximus

Loxodonta africana

(escluse le popolazioni di Botswana, Namibia,
Sudafrica e Zimbabwe)

Elefante africano

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Loxodonta africana
(soltanto le popolazioni di Botswana, Namibia,
Sudafrica e Zimbabwe)²⁴
Elefante africano

- ²⁴ Esclusivamente al fine di permettere il commercio di:
- a) trofei di caccia, a scopo non commerciale;
 - b) animali vivi destinati a sistemazioni adeguate e accettabili secondo la «Resolution Conf. 11.20» (Rev. CoP17) per Zimbabwe e Botswana, e per progetti di conservazione della specie *in situ* per Namibia e Sudafrica;
 - c) pelli;
 - d) pelami;
 - e) oggetti in pelle a scopo commerciale e non commerciale per Botswana, Namibia e Sudafrica e a scopo non commerciale per lo Zimbabwe;
 - f) «Ekipas» singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli lavorati, a scopo non commerciale per la Namibia, e oggetti intagliati in avorio, a scopo non commerciale per lo Zimbabwe;
 - g) avorio grezzo registrato (per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe: parti di zanne e zanne intere) alle seguenti condizioni:
 - i) soltanto le scorte registrate di proprietà del governo (eccetto l'avorio confiscato e quello di origine sconosciuta);
 - ii) soltanto a partner commerciali che, in base alle verifiche del Segretariato e in accordo con il comitato permanente, dispongano di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno tali da garantire che l'avorio importato non sarà riesportato e che saranno osservate le disposizioni della Ris. Conf.10.10 (Rev. CoP 17) in materia di lavorazione e commercio interni;
 - iii) non prima che il Segretariato abbia verificato i Paesi importatori e le scorte registrate di proprietà del governo;
 - iv) avorio grezzo, esportato in base alla vendita limitata di scorte registrate di proprietà del governo, approvata dalla 14ª Conferenza degli Stati parte, vale a dire 20 000 kg per il Botswana, 10 000 kg per la Namibia e 30 000 kg per il Sudafrica;
 - v) oltre alle quantità stabilite alla 12ª Conferenza degli Stati parte per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, l'avorio di proprietà del governo, registrato entro il 31 gen. 2007 e controllato dal Segretariato, può essere commercializzato e spedito insieme all'avorio di cui alla lettera g) iv), in una sola volta per destinazione, sotto la stretta supervisione del Segretariato;
 - vi) i proventi del commercio sono destinati esclusivamente alla salvaguardia degli elefanti e a programmi di sviluppo della popolazione in zone adiacenti all'areale degli elefanti;
 - vii) le quantità supplementari di cui alla lettera g v. possono essere commercializzate soltanto dopo che il Comitato permanente ha appurato che le suddette condizioni sono soddisfatte; e

Su proposta del Segretariato, il Comitato permanente può decidere di far cessare parzialmente o interamente il commercio qualora i Paesi importatori o esportatori non rispettassero le disposizioni pertinenti o qualora il commercio avesse effetti pregiudizievoli per le popolazioni di elefanti.

Tutti gli altri esemplari sono considerati appartenenti a specie incluse nell'AlI. I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Rodentia		
Chinchillidae		
<i>Chinchilla</i> spp. ²⁵		
Cuniculidae		
		<i>Cuniculus paca</i> (Honduras)
Dasyproctidae		
		<i>Dasyprocta punctata</i> (Honduras)
Erethizontidae		
		<i>Sphiggurus mexicanus</i> (Honduras)
		<i>Sphiggurus spinosus</i> (Uruguay)
Muridae		
	<i>Leporillus conditor</i>	
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i>	
	<i>Xeromys myoides</i>	
	<i>Zyzomys pedunculatus</i>	

²⁵ Gli esemplari delle forme domestiche non sottostanno alle disposizioni della Conv.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Sciuridae

Cynomys mexicanus

Marmota caudata (India)
Marmota himalayana (India)

Ratufa spp.

Scandentia

Tupaïidae

Tupaïidae

Sirenia

Dugongidae

Dugong dugon

Trichechidae Manati o Lamantini

Trichechus inunguis
Trichechus manatus
Trichechus senegalensis

Allegato I

Allegato II

Allegato III

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas aucklandica

Anas bernieri

Anas chlorotis

Anas formosa

Anas laysanensis

Anas nesiotis

Branta canadensis leucopareia

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Cairina scutulata

Coscoroba coscoroba

Cygnus melanocoryphus

Dendrocygna arborea

Dendrocygna autumnalis (Honduras)

Dendrocygna bicolor (Honduras)

Oxyura leucocephala

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Rhodonessa caryophyllacea p.e.

Sarkidiornis melanotos

APODIFORMES

Trochilidae

Trochilidae

Glaucis dohrnii

CHARADRIIFORMES

Burhinidae

Burhinus bistriatus (Guatemala)

Laridae

Larus relictus

Scolopacidae

Numenius borealis

Numenius tenuirostris

Tringa guttifer

Allegato I

Allegato II

Allegato III

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

Ciconiidae

Ciconia boyciana

Ciconia nigra

Jabiru mycteria

Mycteria cinerea

Phoenicopteridae

Phoenicopteridae

Threskiornithidae

Eudocimus ruber

Geronticus calvus

Geronticus eremita

Nipponia nippon

Platalea leucorodia

Allegato I

Allegato II

Allegato III

COLUMBIFORMES

Columbidae

Caloenas nicobarica

Ducula mindorensis

Gallicolumba luzonica

Goura spp.

Nesoenas mayeri (Maurizio)

CORACIIFORMES

Bucerotidae

Aceros spp.

Aceros nipalensis

Anorrhinus spp.

Anthracoceros spp.

Berenicornis spp.

Buceros spp.

Buceros bicornis

Penelopides spp.

Rhinoplax vigil

Rhyticeros spp.

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Rhyticeros subruficollis

CUCULIFORMES

Musophagidae

Tauraco spp.

FALCONIFORMES

FALCONIFORMES
(tutte le specie, esclusi il *Caracara lutosa* e la
famiglia degli avvoltoi del nuovo mondo)

Accipitridae

Aquila adalberti

Aquila heliaca

Chondrohierax uncinatus wilsonii

Haliaeetus albicilla

Harpia harpyja

Pithecophaga jefferyi

Cathartidae

Gymnogyps californianus

Sarcoramphus papa (Honduras)

Vultur gryphus

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Falconidae

- Falco araeus*
- Falco jugger*
- Falco newtoni*
(soltanto le popolazioni delle Seychelles)
- Falco pelegrinoides*
- Falco peregrinus*
- Falco punctatus*
- Falco rusticolus*

GALLIFORMES

Cracidae

- Crax blumenbachii*

- Crax alberti* (Colombia)
- Crax daubentoni* (Colombia)
- Crax globulosa* (Colombia)
- Crax rubra* (Colombia, Guatemala, Honduras)

- Mitu mitu*
- Oreophasis derbianus*

- Ortalis vetula* (Guatemala, Honduras)

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Penelope albipennis</i>		<i>Pauxi pauxi</i> (Colombia)
		<i>Penelope purpurascens</i> (Honduras)
		<i>Penelopina nigra</i> (Guatemala)
<i>Pipile jacutinga</i>		
<i>Pipile pipile</i>		
Megapodiidae		
<i>Macrocephalon maleo</i>		
Phasianidae		
	<i>Argusianus argus</i>	
<i>Catreus wallichii</i>		
<i>Colinus virginianus ridgwayi</i>		
<i>Crossoptilon crossoptilon</i>		
<i>Crossoptilon mantchuricum</i>		
	<i>Gallus sonneratii</i>	
	<i>Ithaginis cruentus</i>	
<i>Lophophorus impejanus</i>		
<i>Lophophorus lhuyssii</i>		
<i>Lophophorus sclateri</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
		<i>Lophura leucomelanos</i> (Pakistan)
<i>Lophura edwardsi</i>		
<i>Lophura swinhoii</i>		
		<i>Meleagris ocellata</i> (Guatemala)
		<i>Pavo cristatus</i> (Pakistan)
	<i>Pavo muticus</i>	
	<i>Polyplectron bicalcaratum</i>	
	<i>Polyplectron germaini</i>	
	<i>Polyplectron malacense</i>	
<i>Polyplectron napoleonis</i>		
	<i>Polyplectron schleiermacheri</i>	
		<i>Pucrasia macrolopha</i> (Pakistan)
<i>Rheinardia ocellata</i>		
<i>Syrmaticus ellioti</i>		
<i>Syrmaticus humiae</i>		
<i>Syrmaticus mikado</i>		
	<i>Syrmaticus reevesii</i>	
<i>Tetraogallus caspius</i>		
<i>Tetraogallus tibetanus</i>		
<i>Tragopan blythii</i>		

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Tragopan caboti

Tragopan melanocephalus

Tragopan satyra (Nepal)

Tragopan satiro

Tympanuchus cupido attwateri

Tetraone di prateria di Attwater

GRUIFORMES

Gruidae

Balearica pavonina

Gruidae

(ad eccezione delle specie elencate
nell'allegato I)

Grus americana

Grus canadensis nesiotes

Grus canadensis pulla

Grus japonensis

Grus leucogeranus

Grus monacha

Grus nigricollis

Grus vipio

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Otididae		
	<i>Otididae</i> (ad eccezione delle specie elencate nell'allegato I)	
<i>Ardeotis nigriceps</i>		
<i>Chlamydotis macqueenii</i>		
<i>Chlamydotis undulata</i>		
<i>Houbaropsis bengalensis</i>		
Rallidae		
<i>Gallirallus sylvestris</i>		
Rhynochetidae		
<i>Rhynochetos jubatus</i>		
Passeriformes		
Atrichornithidae		
<i>Atrichornis clamosus</i>		
Cotingidae		
		<i>Cephalopterus ornatus</i> (Colombia)
		<i>Cephalopterus penduliger</i> (Colombia)

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Cotinga maculata</i>		
<i>Xipholena atropurpurea</i>	<i>Rupicola</i> spp.	
Emberizidae		
	<i>Gubernatrix cristata</i>	
	<i>Paroaria capitata</i>	
	<i>Paroaria coronata</i>	
	<i>Tangara fastuosa</i>	
Estrildidae		
	<i>Amandava formosa</i>	
	<i>Lonchura oryzivora</i>	
	<i>Poephila cincta cincta</i>	
Fringillidae		
<i>Carduelis cucullata</i>		
	<i>Carduelis yarrellii</i>	
Hirundinidae		
<i>Pseudochelidon sirintarae</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Icteridae		
<i>Xanthopsar flavus</i>		
Meliphagidae		
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i>	
Muscicapidae		
		<i>Acrocephalus rodericanus</i> (Maurizio)
	<i>Cyornis ruckii</i>	
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i>	
	<i>Dasyornis longirostris</i>	
	<i>Garrulax canorus</i>	
	<i>Garrulax taewanus</i>	
	<i>Leiothrix argenteauris</i>	
	<i>Leiothrix lutea</i>	
	<i>Liocichla omeiensis</i>	
<i>Picathartes gymnocephalus</i>		
<i>Picathartes oreas</i>		
		<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (Maurizio)
Paradisaeidae		
	<i>Paradisaeidae</i>	

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Pittidae		
	<i>Pitta guajana</i>	
<i>Pitta gurneyi</i>		
<i>Pitta kochi</i>		
	<i>Pitta nympha</i>	
Pycnonotidae		
	<i>Pycnonotus zeylanicus</i>	
Sturnidae		
	<i>Gracula religiosa</i>	
<i>Leucopsar rothschildi</i>		
Zosteropidae		
<i>Zosterops albogularis</i>		
PELECANIFORMES		
Fregatidae		
<i>Fregata andrewsi</i>		
Pelecanidae		
<i>Pelecanus crispus</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Sulidae		
<i>Papasula abbotti</i>		
PICIFORMES		
Capitonidae		
		<i>Semnornis ramphastinus</i> (Colombia)
Picidae Picchi		
<i>Dryocopus javensis richardsi</i>		
Ramphastidae		
		<i>Bailloniuss bailloni</i> (Argentina)
	<i>Pteroglossus aracari</i>	<i>Pteroglossus castanotis</i> (Argentina)
	<i>Pteroglossus viridis</i>	<i>Ramphastos dicolorus</i> (Argentina)
	<i>Ramphastos sulfuratus</i>	<i>Selenidera maculirostris</i> (Argentina)
	<i>Ramphastos toco</i>	
	<i>Ramphastos tucanus</i>	
	<i>Ramphastos vitellinus</i>	

Allegato I

Allegato II

Allegato III

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podilymbus gigas

PROCELLARIIFORMES

Diomedidae

Phoebastria albatrus

PSITTACIFORMES

PSITTACIFORMES
(escluse le specie *Agapornis roseicollis*,
Melopsittacus undulatus, *Nymphicus*
hollandicus e *Psittacula krameri*)

Cacatuidae

Cacatua galerita

Cacatua goffiniana

Cacatua haematuropygia

Cacatua moluccensis

Cacatua sulphurea

Eolophus roseicapillus

Probosciger aterrimus

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Loriidae*Eos histrio**Vini ultramarina***Psittacidae***Agapornis* spp.*Amazona aestiva**Amazona arausiaca**Amazona auropalliata**Amazona barbadensis**Amazona brasiliensis**Amazona finschi**Amazona guildingii**Amazona imperialis**Amazona leucocephala**Amazona oratrix**Amazona pretrei**Amazona rhodocorytha**Amazona tucumana**Amazona versicolor*

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Amazona vinacea</i>		
<i>Amazona viridigenalis</i>		
<i>Amazona vittata</i>		
<i>Anodorhynchus</i> spp.		
<i>Ara ambiguus</i>		
<i>Ara glaucogularis</i>		
<i>Ara macao</i>		
<i>Ara militaris</i>		
<i>Ara rubrogenys</i>		
	<i>Aratinga</i> spp.	
	<i>Cyanoliseus patagonus</i>	
<i>Cyanopsitta spixii</i>		
<i>Cyanoramphus cookii</i>		
<i>Cyanoramphus forbesi</i>		
<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i>		
<i>Cyanoramphus saisseti</i>		
<i>Cyclopsitta diphthalma coxeni</i>		
<i>Eunymphicus cornutus</i>		
<i>Geopsittacus occidentalis</i> p.e.		
<i>Guarouba guarouba</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
	<i>Myiopsitta monachus</i>	
	<i>Nandayus nenday</i>	
<i>Neophema chrysogaster</i>		
<i>Ognorhynchus icterotis</i>		
<i>Pezoporus wallicus</i>		
<i>Pionopsitta pileata</i>		
	<i>Platycercus eximius</i>	
	<i>Poicephalus senegalus</i>	
<i>Primolius couloni</i>		
<i>Primolius maracana</i>		
<i>Psephotus chrysopterygius</i>		
<i>Psephotus dissimilis</i>		
<i>Psephotus pulcherrimus</i> p.e.		
<i>Psittacula echo</i>		
<i>Psittacus erithacus</i>		
Papagallo cenerino		
<i>Pyrrhura cruentata</i>		
<i>Rhynchopsitta</i> spp.		
<i>Strigops habroptilus</i>		

Allegato I

Allegato II

Allegato III

RHEIFORMES

Rheidae

Pterocnemia pennata
(esclusa la popolazione dell'Argentina)

Pterocnemia pennata pennata
(soltanto la popolazione dell'Argentina)
Rhea americana

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae

Spheniscus demersus
Spheniscus humboldti

STRIGIFORMES

STRIGIFORMES
(escluso lo *Sceloglaux albifacies*)

Strigidae

Heteroglaux blewitti
Mimizuku gurneyi
Ninox natalis

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Tytonidae

Tyto soumagnei

STRUTHIONIFORMES

Struthionidae

Struthio camelus

(soltanto le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Ciad, Mali, Marocco, Mauritania, Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, Senegal e Sudan)

TINAMIFORMES

Tinamidae

Tinamus solitarius

TROGONIFORMES

Trogonidae

Pharomachrus mocinno

Reptilia Rettili

CROCODYLIA

CROCODYLIA

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Alligatoridae*Alligator sinensis**Caiman crocodilus apaporiensis**Caiman latirostris*

(esclusa la popolazione dell'Argentina)

*Melanosuchus niger*²⁶

(esclusa la popolazione di Ecuador e Brasile)

Crocodylidae*Crocodylus acutus*

(ad eccezione della popolazione del distretto di gestione integrata delle mangrovie di Bahia de Cispata, Tinajones, La Balsa e zone circostanti, del Dipartimento di Córdoba, Colombia, e della popolazione di Cuba e Messico, che sono incluse nell'allegato II)

Crocodylus acutus (Messico)²⁷*Crocodylus cataphractus**Crocodylus intermedius**Crocodylus mindorensis*

²⁶ È stata fissata una quota pari a zero per la popolazione dell'Ecuador nell'Allegato II, fino all'approvazione di una quota annua da parte del Segretariato e dell'IUCN/SSC Crocodile Specialist Group.

²⁷ È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall'ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Crocodylus moreletii

(ad eccezione della popolazione del Belize che figura nell'allegato II con quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali, e della popolazione del Messico, inclusa nell'allegato II)

Crocodylus niloticus

(ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Egitto [soggette a quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali], Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Uganda, Repubblica unita di Tanzania [soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati], Zambia e Zimbabwe; queste popolazioni sono incluse nell'allegato II)

Crocodylus palustris

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Crocodylus porosus

(ad eccezione delle popolazioni di Australia, Indonesia, Malaysia [cattura di animali selvatici limitata allo stato di Sarawak; quota zero per gli esemplari selvatici per gli altri stati malesi (Sabah e Malaysia peninsulare); nessuna modifica alla quota zero se non approvata dalle parti della convenzione CITES] e Papua Nuova Guinea, che sono incluse nell'allegato II)

*Crocodylus rhombifer**Crocodylus siamensis**Osteolaemus tetraspis**Tomistoma schlegelii***Gavialidae***Gavialis gangeticus***Rhynchocephalia****Sphenodontidae***Sphenodon* spp.

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Sauria**Agamidae** Agamidi*Ceratophora* spp.*Ceratophora aspera*²⁸*Ceratophora erdeleni**Ceratophora karu**Ceratophora stoddartii*²⁹*Ceratophora tennentii**Cophotis ceylanica**Cophotis dumbara**Lyriocephalus scutatus*³⁰*Saara* spp.*Uromastix* spp.**Anguidae** Lucertole alligatore*Abronia* spp.³¹

(ad eccezione delle specie incluse nell'allegato I)

²⁸ È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall'ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.²⁹ È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall'ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.³⁰ È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall'ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.³¹ È stata fissata una quota pari a zero per gli esemplari selvatici di *Abronia aurita*, *A. gaiophasma*, *A. montecristoi*, *A. salvadorensis* et *A. vasconcelosii*

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Abronia anzutoi</i>		
<i>Abronia campbelli</i>		
<i>Abronia fimbrata</i>		
<i>Abronia frosti</i>		
<i>Abronia meledona</i>		
Chamaeleonidae Camaleonti		
	<i>Archaius</i> spp.	
	<i>Bradypodion</i> spp. (ad eccezione delle specie elencate nell'allegato I)	
	<i>Brookesia</i> spp.	
<i>Brookesia perarmata</i>		
	<i>Calumma</i> spp.	
	<i>Chamaeleo</i> spp.	
	<i>Furcifer</i> spp.	
	<i>Kinyongia</i> spp.	
	<i>Nadzikambia</i> spp.	
	<i>Rhampholeon</i> spp.	
	<i>Rieppeleon</i> spp.	
	<i>Trioceros</i> spp.	

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Cordylidae	<i>Cordylus</i> spp.	
Eublepharidae	<i>Goniurosaurus</i> spp. (Cina, Vietnam, escluse le specie indigene del Giappone)	
Gekkonidae Gechi		
<i>Cnemaspis psychedelica</i>		<i>Dactylocnemis</i> spp. (Nouvelle-Zélande)
<i>Gonatodes daudini</i>	<i>Gekko gekko</i>	
<i>Lygodactylus williamsi</i>		<i>Hoplodactylus</i> spp. (Nuova Zelanda)
		<i>Mokopirirakau</i> spp. (Nouvelle-Zélande)
	<i>Nactus serpensinsula</i> Geco dell'Isola Serpente	
	<i>Naultinus</i> spp.	
	<i>Paroedura androyensis</i>	
	<i>Paroedura masobe</i>	
	<i>Phelsuma</i> spp. Gechi diurni o Felsume	

Allegato I	Allegato II	Allegato III
	<i>Rhoptropella</i> spp.	<i>Sphaerodactylus armasi</i> (Cuba) <i>Sphaerodactylus celicara</i> (Cuba) <i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (Cuba) <i>Sphaerodactylus intermedius</i> (Cuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (Cuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (Cuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (Cuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (Cuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (Cuba) <i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (Cuba) <i>Sphaerodactylus oliveri</i> (Cuba) <i>Sphaerodactylus pimienta</i> (Cuba) <i>Sphaerodactylus ruibali</i> (Cuba) <i>Toropuku</i> spp. (Nouvelle-Zélande) <i>Tukutuku</i> spp. (Nouvelle-Zélande)
	<i>Uroplatus</i> spp. Gechi coda a foglia	<i>Woodworthia</i> spp. (Nouvelle-Zélande)

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Helodermatidae		
	<i>Heloderma</i> spp.	
<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i>		
Iguanidae		
	<i>Amblyrhynchus cristatus</i>	
<i>Brachylophus</i> spp.		
	<i>Conolophus</i> spp.	
	<i>Ctenosaura</i> spp.	
<i>Cyclura</i> spp.		
	<i>Iguana</i> spp.	
	<i>Phrynosoma blainvillii</i>	
	<i>Phrynosoma cerroense</i>	
	<i>Phrynosoma coronatum</i>	
	<i>Phrynosoma wigginsi</i>	
<i>Sauromalus varius</i>		
Lacertidae		
<i>Gallotia simonyi</i>		
	<i>Podarcis lilfordi</i>	
	<i>Podarcis pityusensis</i>	

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Lanthanotidae

*Lanthanotidae*³²

Polychrotidae Anoles

- Anolis agueri (Cuba)*
- Anolis baracoa (Cuba)*
- Anolis barbatus (Cuba)*
- Anolis chamaeleonides (Cuba)*
- Anolis equestris (Cuba)*
- Anolis guamuhaya (Cuba)*
- Anolis luteogularis (Cuba)*
- Anolis pigmaequestris (Cuba)*
- Anolis purcus (Cuba)*

Scincidae

Corucia zebrata

³² È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Teiidae

- Crocodilurus amazonicus*
- Dracaena* spp.
- Tupinambis* spp.

Varanidae

- Varanus* spp.
- Varanus bengalensis*
- Varanus flavescens*
- Varanus griseus*
- Varanus komodoensis*
- Varanus nebulosus*

Xenosauridae

- Shinisaurus crocodilurus*

SERPENTES Serpenti

Boidae

- Boidae*

- Acrantophis* spp.
- Boa constrictor occidentalis*

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Epicrates inornatus</i>		
<i>Epicrates monensis</i>		
<i>Epicrates subflavus</i>		
<i>Sanzinia madagascariensis</i>		
Bolyeriidae		
	<i>Bolyeriidae</i>	
<i>Bolyeria multocarinata</i>		
<i>Casarea dussumieri</i>		
Colubridae		
		<i>Atretium schistosum</i> (India)
		<i>Cerberus rhynchops</i> (India)
	<i>Clelia clelia</i>	
	<i>Cyclagras gigas</i>	
	<i>Elachistodon westermanni</i>	
	<i>Ptyas mucosus</i>	
		<i>Xenochrophis piscator</i> (India)

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Elapidae

<i>Hoplocephalus bungaroides</i>	<i>Micrurus diastema</i> (Honduras)
	<i>Micrurus nigrocinctus</i> (Honduras)
<i>Naja atra</i>	
<i>Naja kaouthia</i>	
<i>Naja mandalayensis</i>	
<i>Naja naja</i>	
<i>Naja oxiana</i>	
<i>Naja philippinensis</i>	
<i>Naja sagittifera</i>	
<i>Naja samarensis</i>	
<i>Naja siamensis</i>	
<i>Naja sputatrix</i>	
<i>Naja sumatrana</i>	
<i>Ophiophagus hannah</i>	

Loxocemidae

<i>Loxocemidae</i>

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Pythonidae	<i>Pythonidae</i>	
<i>Python molurus molurus</i>		
Tropidophiidae	<i>Tropidophiidae</i>	
Viperidae	<i>Atheris desaixi</i>	
	<i>Bitis worthingtoni</i>	
		<i>Crotalus durissus</i> (Honduras)
		<i>Daboia russelii</i> (India)
	<i>Pseudocerastes urarachnoides</i>	
	<i>Trimeresurus mangshanensis</i>	
	Crotalo di Mangshan	
<i>Vipera ursinii</i> (soltanto le popolazioni dell'Europa, esclusa l'area dell'ex Unione Sovietica)	<i>Vipera wagneri</i>	

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

TESTUDINES

Carettochelyidae

Carettochelys insculpta

Chelidae

*Chelodina mccordi*³³

Pseudemydura umbrina

Cheloniidae

Cheloniidae

Chelydridae

Chelydra serpentina (USA)

Macrolemys temminckii (USA)

Dermatemydidae

Dermatemys mawii

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea

³³ È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Emydidae Tartarughe scatola, tartarughe acquatiche	<i>Clemmys guttata</i> Testuggine palustre punteggiata <i>Emydoidea blandingii</i> Tartaruga di Blanding <i>Glyptemys insculpta</i>	
<i>Glyptemys muhlenbergii</i>		<i>Graptemys</i> spp. (USA)
	<i>Malaclemys terrapin</i> <i>Terrapene</i> spp.	
<i>Terrapene coahuila</i>		
Geoemydidae		
<i>Batagur affinis</i>		
<i>Batagur baska</i> Tartaruga fluviale indiana	<i>Batagur borneoensis</i> ³⁴ <i>Batagur dhongoka</i> <i>Batagur kachuga</i>	

³⁴ È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
	<i>Batagur trivittata</i> ³⁵	
	<i>Cuora</i> spp. ³⁶ (ad eccezione delle specie elencate nell'allegato I)	
<i>Cuora bourreti</i>	Tartarughe scatole asiatiche	
<i>Cuora picturata</i>		
	<i>Cyclemys</i> spp.	
	Tartarughe foglia asiatiche	
<i>Geoclemys hamiltonii</i>		
Tartaruga di Hamilton		
	<i>Geoemyda japonica</i>	
	<i>Geoemyda spengleri</i>	
	Tartaruga foglia a petto nero	
	<i>Hardella thurjii</i>	
	Tartaruga di fiume incoronata	
	<i>Heosemys annandalii</i> ³⁷	
	<i>Heosemys depressa</i> ³⁸	

³⁵ È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall'ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

³⁶ È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per *Cuora aurocapitata*, *C. flavomarginata*, *C. galbinifrons*, *C. mccordi*, *C. mouhotii*, *C. pani*, *C. trifasciata*, *C. yunnanensis* e *C. zhoui* per gli esemplari prelevati dall'ambiente selvatici a fini prevalentemente commerciali.

³⁷ È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall'ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

³⁸ È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall'ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
	<i>Heosemys grandis</i> Tartaruga palustre asiatica gigante	
	<i>Heosemys spinosa</i> Tartaruga spinosa	
	<i>Leucocephalon yuwonoi</i>	
	<i>Malayemys macrocephala</i>	
	<i>Malaemys subtrijuga</i>	
<i>Mauremys annamensis</i>		<i>Mauremys iversoni</i> (Cina)
	<i>Mauremys japonica</i> Testuggine del Giappone	
		<i>Mauremys megaloccephala</i> (Cina) Testuggine palustre cinese a capo grosso
	<i>Mauremys mutica</i> Testuggine palustre asiatica gialla	
	<i>Mauremys nigricans</i>	
		<i>Mauremys pritchardi</i> (Cina)
		<i>Mauremys reevesii</i> (Cina)
		<i>Mauremys sinensis</i> (Cina)
<i>Melanochelys tricarinata</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
	<i>Melanochelys trijuga</i> Tartaruga nera indiana	
<i>Morenia ocellata</i>	<i>Morenia petersi</i> <i>Notochelys platynota</i>	<i>Ocadia glyphistoma</i> (Cina) <i>Ocadia philippeni</i> (Cina)
	<i>Orlitia borneensis</i> ³⁹ <i>Pangshura</i> spp.	
<i>Pangshura tecta</i> Tartaruga a tetto dell’India	<i>Sacalia bealei</i>	<i>Sacalia pseudocellata</i> (Cina)
	<i>Sacalia quadriocellata</i> <i>Siebenrockiella crassicollis</i> <i>Siebenrockiella leytensis</i> <i>Vijayachelys silvatica</i>	

³⁹ È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Platysternidae Platisterno capogrosso

Platysternia spp.

Podocnemididae

Erymnochelys madagascariensis

Podocnemide del Madagascar

Peltocephalus dumerilianus

Podocnemis spp.

Testudinidae Testuggini

*Testudinidae*⁴⁰

Astrochelys radiata

Astrochelys yniphora

Chelonoidis nigra

Geochelone elegans

Geochelone platynota

Testuggine stellata del Myanmar

Gopherus flavomarginatus

Malacochersus tornieri

⁴⁰ È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari di *Geochelone sulcata* prelevati dall'ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Psammobates geometricus</i>		
<i>Pyxis arachnoides</i>		
<i>Pyxis planicauda</i>		
<i>Testudo kleinmanni</i>		
Trionychidae		
	<i>Amyda cartilaginea</i> Tartaruga dal guscio molle asiatica	<i>Apalone ferox</i> (USA) <i>Apalone mutica</i> (USA) <i>Apalone spinifera</i> [USA (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato I)]
<i>Apalone spinifera atra</i> Tartaruga dal guscio molle nera		
	<i>Chitra</i> spp.	
<i>Chitra chitra</i>		
<i>Chitra vandijki</i>		
	<i>Cyclanorbis elegans</i> <i>Cyclanorbis senegalensis</i> <i>Cycloderma aubryi</i> <i>Cycloderma frenatum</i>	

Allegato I	Allegato II	Allegato III
	<i>Dogania subplana</i> Tartaruga dal guscio molle della Malesia	
	<i>Lissemys ceylonensis</i>	
	<i>Lissemys punctata</i> Tartaruga alata indiana	
	<i>Lissemys scutata</i>	
	<i>Nilssonina formosa</i> Tartaruga dal guscio molle pavonina del Myanmar	
<i>Nilssonina gangeticus</i> Tartaruga dal guscio molle del Gange		
<i>Nilssonina hurum</i>		
	<i>Nilssonina leithii</i> Tartaruga dal guscio molle di Leith	
<i>Nilssonina nigricans</i>		
	<i>Palea steindachneri</i> Tartaruga dal guscio molle dal collo caruncolato	
	<i>Pelochelys</i> spp.	
	<i>Pelodiscus axenaria</i>	
	<i>Pelodiscus maackii</i>	
	<i>Pelodiscus parviformis</i>	
	<i>Rafetus euphraticus</i>	

Allegato I	Allegato II	Allegato III
	<i>Rafetus swinhoei</i> Tartaruga dal guscio molle gigante dello Yang-Tze <i>Trionyx triunguis</i>	
Amphibia Anfibi		
Anura Rane e rospi		
Aromobatidae Rane arboricole criptiche	<i>Allobates femoralis</i> <i>Allobates hodli</i> <i>Allobates myersi</i> <i>Allobates rufulus</i> <i>Allobates zaparo</i>	
Bufonidae Rospì		
<i>Altiphrynoides</i> spp.		
<i>Amietophrynus superciliaris</i>		
<i>Atelopus zeteki</i>		
<i>Incilius periglenes</i>		
Rospo dorato		
<i>Nectophrynoides</i> spp.		
Rospì vivipari africani		

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Nimbaphrynoides spp.**Calyptocephalellidae***Calyptocephalella gayi* (Chile)**Dendrobatidae***Adelphobates* spp.*Ameerega* spp.*Andinobates* spp.*Dendrobates* spp.

Dendrobatidi

Epipedobates spp.*Exidobates* spp.*Hyloxalus azureiventris**Minyobates* spp.*Oophaga* spp.*Phyllobates* spp.

Fillobati

Ranitomeya spp.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Dicroglossidae Ranidi	<i>Euphlyctis hexadactylus</i> <i>Hoplobatrachus tigerinus</i>	
Hylidae	<i>Agalychnis</i> spp.	
Mantellidae	<i>Mantella</i> spp.	
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> Rana pomodoro <i>Dyscophus guineti</i> <i>Dyscophus insularis</i> <i>Scaphiophryne gottlebei</i> <i>Scaphiophryne boribory</i> <i>Scaphiophryne marmorat</i> <i>Scaphiophryne spinosa</i>	

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Myobatrachidae

Rheobatrachus spp.
(esclusi il *Rheobatrachus silus* e il
Rheobatrachus vitellinus)

Telmatobiidae

Telmatobius culeus

CAUDATA

Ambystomatidae

Ambystoma dumerilii
Ambystoma mexicanum

Cryptobranchidae Salamandre giganti

Andrias spp.
Salamandre giganti

Cryptobranchus alleganiensis
(Stati Uniti)
Salamandra alligatore

Hynobiidae Salamandre asiatiche

Hynobius amjiensis (Cina)

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Salamandridae		
	<i>Echinotriton chinhaiensis</i>	
	<i>Echinotriton maxiquadratus</i>	
<i>Neurergus kaiseri</i>		
	<i>Paramesotriton</i> spp.	
		<i>Salamandra algira (Algerien)</i>
	<i>Tylototriton</i> spp.	
Elasmobranchii Squali e razze		
CARCHARHINIFORMES		
Carcharhinidae Squali requiem		
	<i>Carcharhinus falciformis</i>	
	Squalo setoso	
	<i>Carcharhinus longimanus</i>	
	Squalo longimanus	
Sphyrnidae Squali martello		
	<i>Sphyrna lewini</i> (Costa Rica)	
	Squalo martello smerlato	
	<i>Sphyrna mokarran</i>	
	Squalo martello maggiore	

Allegato I	Allegato II	Allegato III
	<i>Sphyrna zygaena</i>	
LAMNIFORMES		
Alopiidae Squali lamniformi		
	<i>Alopias</i> spp. Squali lamniformi	
Cetorhinidae		
	<i>Cetorhinus maximus</i>	
Lamnidae Squali bianchi		
	<i>Carcharodon carcharias</i> Squalo bianco	
	<i>Isurus oxyrinchus</i> Mako pinna corta	
	<i>Isurus paucus</i> Mako pinna lunga	
	<i>Lamna nasus</i> Smeriglio	

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

MYLIOBATIFORMES

Myliobatidae

Manta spp.

Mobula spp.

Potamotrygonidae

Paratrygon aiereba (Colombia)

Potamotrygon spp. (Brasile)

Potamotrygon constellata
(Colombia)

Potamotrygon magdalenae
(Colombia)

Potamotrygon motoro
(Colombia)

Potamotrygon orbignyi
(Colombia)

Potamotrygon schroederi
(Colombia)

Potamotrygon scobina
(Colombia)

Potamotrygon yepezi
(Colombia)

Allegato I

Allegato II

Allegato III

ORECTOLOBIFORMES

Rhincodontidae Squali balena

Rhincodon typus
Squalo balena

PRISTIFORMES Sägerochen

Pristidae

RHINOPRISTIFORMES

Glaucostegidae

Glaucostegus spp.

Rhinidae

Rhinidae

Rajiformes

Actinopterygii

ACIPENSERIFORMES

ACIPENSERIFORMES
(escluse le specie nell'allegato I)

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Acipenseridae

Acipenser brevirostrum

Acipenser sturio

ANGUILLIFORMES

Anguillidae

Anguilla anguilla

CYPRINIFORMES

Catostomidae

Chasmistes cujus

Cyprinidae

Caecobarbus geertsii

Probarbus jullieni

OSTEOGLOSSIFORMES

Arapaimidae

Arapaima gigas
Arapaima, Piracutù

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Osteoglossidae

Scleropages aureus

Scleropages formosus

(comprende la nuova specie descritta di recente

Scleropages inscriptus)

Scleropage asiatico

Scleropages legendrei

Scleropages macrocephalus

PERCIFORMES

Labridae

Cheilinus undulatus

Pomacanthidae

Holacanthus clarionensis

Pesce angelo di Clarion

Sciaenidae

Totoaba macdonaldi

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

SILURIFORMES

Loricariidae

Hypancistrus zebra (Brasile)
Pesce gatto zebra

Pangasiidae

Pangasianodon gigas

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus spp.

Sarcopterygii

CERATODONTIFORMES

Ceratodontidae

Neoceratodus forsteri

COELACANTHIFORMES

Latimeriidae

Latimeria spp.

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Echinodermata**Holothuroidea****ASPIDOCHIROTIDA****Holothuriidae***Holothuria (Microthele) fuscogilva*⁴¹*Holothuria (Microthele) nobilis*⁴²*Holothuria (Microthele) whitmaei*⁴³**Stichopodidae***Isostichopus fuscus* (Ecuador)⁴¹ Entra in vigore con un ritardo di 12 mesi, ovvero il 28 ago. 2019.⁴² Entra in vigore con un ritardo di 12 mesi, ovvero il 28 ago. 2019.⁴³ Entra in vigore con un ritardo di 12 mesi, ovvero il 28 ago. 2019.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Arthropoda

Arachnida

ARANEAE

Theraphosidae

- Aphonopelma albiceps*
- Aphonopelma pallidum*
- Brachypelma* spp.
- Poecilotheria* spp.

SCORPIONES

Scorpionidae

- Pandinus camerounensis*
- Pandinus dictator*
- Pandinus gambiensis*
- Pandinus imperator*
- Pandinus roeseli*

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Insecta

COLEOPTERA

Dynastidae

Dynastes satanas

Lucanidae

Colophon spp. (Sudafrica)

LEPIDOPTERA Farfalle

Nymphalidae

Agrias amydon boliviensis (Bolivia)

Morpho godartii lachaumei (Bolivia)

Prepona praeneste buckleyana (Bolivia)

Papilionidae Ornitottere e Papilionidi

Achillides chikae chikae (*Papilio chikae*)

Achillides chikae hermeli

Atrophaneura jophon

Atrophaneura pandiyana

Bhutanitis spp.

Ornithoptera spp.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Ornithoptera alexandrae</i>		
<i>Papilio homerus</i> Papilio di Omero	<i>Papilio hospiton</i> Macaone di Sardegna	
<i>Parides burchellanus</i>		
	<i>Parnassius apollo</i>	
	<i>Teinopalpus</i> spp.	
	<i>Trogonoptera</i> spp.	
	<i>Troides</i> spp.	
Annelida		
Hirudinoidea		
ARHYNCHOBDELLIDA		
Hirudinidae	<i>Hirudo medicinalis</i> <i>Hirudo verbena</i>	

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Mollusca

Bivalvia

MYTILOIDA

Mytilidae

Lithophaga lithophaga

UNIONIDA

Unionidae

Conradilla caelata

Cyprogenia aberti

Dromus dromas

Epioblasma curtisi

Epioblasma florentina

Epioblasma sampsoni

Epioblasma sulcata perobliqua

Epioblasma torulosa gubernaculum

Epioblasma torulosa rangiana

Epioblasma torulosa torulosa

Epioblasma turgidula

Allegato I

Allegato II

Allegato III

*Epioblasma walkeri**Fusconaia cuneolus**Fusconaia edgariana**Lampsilis higginsii**Lampsilis orbiculata orbiculata**Lampsilis satura**Lampsilis virescens**Plethobasus cicatricosus**Plethobasus cooperianus**Pleurobema clava**Pleurobema plenum**Potamilus capax**Quadrula intermedia**Quadrula sparsa**Toxolasma cylindrella**Unio nickliniana**Unio tampicoensis tecomatensis**Villosa trabalis*

Allegato I	Allegato II	Allegato III
VENEROIDA		
Tridacnidae		
	<i>Tridacnidae</i>	
Cephalopoda		
NAUTILIDA		
	<i>Nautilidae</i>	
Gastropoda		
Cepolidae		
<i>Polymita spp.</i>		
Archaeogastropoda		
MESOGASTROPODA		
Strombidae		
	<i>Strombus gigas</i>	
STYLOMMATOPHORA		
Achatinellidae		
<i>Achatinella spp.</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Camaenidae		
	<i>Papustyla pulcherrima</i>	
Cnidaria		
Anthozoa		
ANTIPATHARIA		
	<i>ANTIPATHARIA</i>	
GORGONACEAE		
Corallidae		<i>Corallium elatius</i> (Cina) <i>Corallium japonicum</i> (Cina) <i>Corallium konjoi</i> (Cina) <i>Corallium secundum</i> (Cina)
HELIOPORACEAE		
Helioporidae	<i>Helioporidae</i> ⁴⁴	

⁴⁴ Comprende solo la specie *Heliopora coerulea*. I coralli fossili non sottostanno alle disposizioni della Conv.

Allegato I

Allegato II

Allegato III

SCLERACTINIA

*SCLERACTINIA*⁴⁵

STOLONIFERA

Tubiporidae

*Tubiporidae*⁴⁶

Hydrozoa

MILLEPORINA

Milleporidae

*Milleporidae*⁴⁷

STYLASTERINA

Stylasteridae

*Stylasteridae*⁴⁸

⁴⁵ I coralli fossili non sottostanno alle disposizioni della Conv.

⁴⁶ I coralli fossili non sottostanno alle disposizioni della Conv.

⁴⁷ I coralli fossili non sottostanno alle disposizioni della Conv.

⁴⁸ I coralli fossili non sottostanno alle disposizioni della Conv.

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Flora (Piante)

Agavaceae

Agave parviflora

Agave victoriae-reginae #4

Nolina interrata
(incluse tutte le parti e i prodotti, e in particolare i semi)

Yucca queretaroensis

Amaryllidaceae

Galanthus spp. #4

Sternbergia spp. #4

Anacardiaceae

Operculicarya decaryi

Operculicarya hyphaenoides

Operculicarya pachypus

Apocynaceae

Hoodia spp. #9

Pachypodium spp. #4

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Pachypodium ambongense</i>		
<i>Pachypodium baronii</i> (comprende la var. <i>windsorii</i>)		
<i>Pachypodium decaryi</i>		
Araliaceae	<i>Rauvolfia serpentina</i> #2	
	<i>Panax ginseng</i> #3 (soltanto la popolazione della Russia)	
	<i>Panax quinquefolius</i> #3	
Araucariaceae		
<i>Araucaria araucana</i>		
Asparagaceae	<i>Beaucarnea</i> spp. Piede d'elefante	
Berberidaceae	<i>Podophyllum hexandrum</i> #2	

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Bromeliaceae*Tillandsia harrisii* #4*Tillandsia kammii* #4*Tillandsia xerographica* #4**Cactaceae**

Cactaceae.⁴⁹ #4, esclusi *Pereskia* spp.,
Pereskopsis spp. e *Quiabentia* spp., compresi,
tra gli altri, Peyote (*Lophophora williamsii*),
San Pedro (*Echinopsis pachanoi*), regina della
notte (*Selenicereus grandiflorus*), fico d'India o
nopal (*Opuntia* spp.), Pitaya (*Hylocereus* spp.,
Selenicereus spp.), «palos de agua», «rainsticks»
o «bastoni della pioggia» (*Corryocactus* spp.,
Echinopsis spp., *Eulychnia* spp.)

Ariocarpus spp.

⁴⁹ Gli esemplari dei seguenti ibridi e/o cultivar, riprodotti artificialmente, non sottostanno alle disposizioni della Conv.:

- *Hatiora* x *graeseri*
- *Schlumbergera* x *buckleyi*
- *Schlumbergera russelliana* x *Schlumbergera truncata*
- *Schlumbergera orssichiana* x *Schlumbergera truncata*
- *Schlumbergera opuntioides* x *Schlumbergera truncata*
- *Schlumbergera truncata* (cultivar)
- *Cactaceae* spp. varietà senza clorofilla, innestate sui seguenti portainnesti: *Harrisia* «Jusbertii», *Hylocereus trigonus* oppure *Hylocereus undatus*
- *Opuntia microdasys* (cultivar)

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Astrophytum asterias</i>		
<i>Aztekium ritteri</i>		
<i>Coryphantha werdermannii</i>		
<i>Discocactus</i> spp.		
<i>Discocactus horstii</i>		
<i>Echinocereus ferreiranus</i> ssp. <i>Lindsayorum</i>		
<i>Echinocereus schmollii</i>		
<i>Escobaria minima</i>		
<i>Escobaria sneedii</i>		
<i>Mammillaria pectinifera</i> (incluso ssp. <i>Solisioides</i>)		
<i>Melocactus conoideus</i>		
<i>Melocactus deinacanthus</i>		
<i>Melocactus glaucescens</i>		
<i>Melocactus paucispinus</i>		
<i>Obregonia denegrii</i>		
<i>Pachycereus militaris</i>		
<i>Pediocactus bradyi</i>		
<i>Pediocactus knowltonii</i>		
<i>Pediocactus paradinei</i>		

Allegato I

Allegato II

Allegato III

*Pediocactus peeblesianus**Pediocactus sileri**Pelecypora* spp.*Sclerocactus blainei**Sclerocactus brevihamatus* ssp. *tobuschii**Sclerocactus brevispinus**Sclerocactus cloverae**Sclerocactus erectocentrus**Sclerocactus glaucus**Sclerocactus mariposensis**Sclerocactus mesae-verdae**Sclerocactus nyensis**Sclerocactus papyracanthus**Sclerocactus pubispinus**Sclerocactus sileri**Sclerocactus wetlandicus**Sclerocactus wrightiae**Strombocactus* spp.*Turbinicarpus* spp.

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Uebelmannia spp.

Caryocaraceae

Caryocar costaricense #4

Compositae (Asteraceae) Asteraceae

Saussurea costus
(nota anche come S. lappa, Aucklandia lappa o
A. costus)
Lappa Bardena

Cucurbitaceae

Zygosicyos pubescens
Zygosicyos tripartitus

Cupressaceae

Fitzroya cupressoides
Pilgerodendron uviferum

Widdringtonia whytei

Allegato I	Allegato II	Allegato III
Cyatheaceae	<i>Cyathea</i> spp. #4	
Cycadaceae	Cycadaceae #4	
<i>Cycas beddomei</i>		
Dicksoniaceae	<i>Cibotium barometz</i> #4 <i>Dicksonia</i> spp. #4 (popolazioni d' America)	
Didiereaceae	Didieraceae #4	
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea deltoidea</i> #4	
Droseraceae	<i>Dionaea muscipula</i> #4	
Ebenaceae Ebani	<i>Diospyros</i> spp #5 (Popolazioni del Madagascar)	

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Euphorbiaceae*Euphorbia* spp.⁵⁰ #4

(soltanto le specie succulente che figuravano nell'edizione aggiornata di «The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa»);
comprende, tra le altre, *E. antisiphilitica*

*Euphorbia ambovombensis**Euphorbia capsaintemariensis**Euphorbia cremersii*

(comprende la forma *viridifolia* e la var.
rakotozafyi)

Euphorbia cylindrifolia

(comprende la ssp. *tuberifera*)

Euphorbia decaryi

(comprende le vars. *ampanihyensis*, *robinsonii* e
spirosticha)

Euphorbia francoisii

⁵⁰ Gli esemplari dei seguenti ibridi, cultivar e varietà, riprodotti artificialmente, non sottostanno alle disposizioni della Conv.:

- cultivar di *Euphorbia trigona*;
- forme crestate (pettinate) e varietà cromatiche di *Euphorbia lactea*, innestate su portainnesti di *E. neriifolia* riprodotti artificialmente;
- cultivar di *Euphorbia* «Mili» (compresa *E. x lomi* = *E. milii* x *E. lohogona*), trasportate in lotti di almeno 100 esemplari e univocamente riconoscibili come esemplari riprodotti artificialmente.

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Euphorbia moratii(comprende le vars. *antsingiensis*, *bemarahensis*
e *multiflora*)*Euphorbia parvicyathophora**Euphorbia quartziticola**Euphorbia tulearensis***Fagaceae** Faggi, Querce*Quercus mongolica* #5 (Federazione russa)**Fouquieriaceae***Fouquieria columnaris* #4*Fouquieria fasciculata**Fouquieria purpusii***Gnetaceae***Gnetum montanum* #1 (Nepal)**Juglandaceae***Oreomunnea pterocarpa* #4**Lauraceae***Aniba rosaeodora* #12

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Leguminosae (Fabaceae) Leguminose*Dalbergia* spp. #15

(ad eccezione delle specie incluse nell'allegato I)

Dalbergia nigra

Palissandro brasiliano

Dipteryx panamensis (Costa Rica, Nicaragua)

Almendo

Guibourtia demeusei #15*Guibourtia pellegriniana* #15*Guibourtia tessmanii* #15*Paubrasilia echinata* #10*Pericopsis elata* #17*Platymiscium parviflorum* #4*Pterocarpus erinaceus**Pterocarpus santalinus* #7*Pterocarpus tinctorius* #6*Senna meridionalis*

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Liliaceae (Aloaceae)

Aloe spp. #4
(esclusa *Aloe vera*, chiamata anche *Aloe barbadensis* e prodotti finiti di *Aloe ferox* – Aloe del Capo che sono imballati e pronti a essere spediti per la vendita al dettaglio)

*Aloe albida**Aloe albiflora**Aloe alfredii**Aloe bakeri**Aloe bellatula**Aloe calcaireophila*

Aloe compressa
(comprende le vars. *paucituberculata*,
rugosquamosa e *schistophila*)

*Aloe delphinensis**Aloe descoingsii**Aloe fragilis*

Aloe haworthioides
(comprende la var. *aurantiaca*)

Aloe helenae

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Aloe laeta</i> (comprende la var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> <i>Aloe parvula</i> <i>Aloe pillansii</i> <i>Aloe polyphylla</i> <i>Aloe rauhii</i> <i>Aloe suzannae</i> <i>Aloe versicolor</i> <i>Aloe vossii</i>		
Magnoliaceae		
		<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> #1 (Nepal)
Malvaceae		
	<i>Adansonia granididieri</i> #16 Baobab	

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Meliaceae Mogani, Cedri

*Cedrela*⁵¹ spp.
[soltanto le popolazioni neotropicali (America centrale e settentrionale)]

*Cedrela fissilis*⁵² #5 (Bolivia, Brasile)

*Cedrela lilloi*⁵³ #5 (Bolivia, Brasile)

*Cedrela odorata*⁵⁴ #5 (Bolivia, Brasile, Colombia, Guatemala, Perù)
Cedro spagnolo

Swietenia humilis #4

Swietenia macrophylla #6
[soltanto le popolazioni neotropicali (America centrale e settentrionale)]

Swietenia mahagoni #5

Nepenthaceae

Nepenthes spp. #4

Nepenthes khasiana

⁵¹ Entra in vigore con un ritardo di 12 mesi, ovvero il 28 ago. 2020

⁵² Resta in vigore fino al 28 ago. 2020.

⁵³ Resta in vigore fino al 28 ago. 2020.

⁵⁴ Resta in vigore fino al 28 ago. 2020.

Allegato I

Allegato II

Allegato III

*Nepenthes rajah***Oleaceae** Olivi, Frassini*Fraxinus mandshurica* #5
(Federazione russa)**Orchidaceae** Orchidee*Orchidaceae*⁵⁵ #4
comprende, tra le altre, il salep*Aerangis ellisii*⁵⁶*Cattleya jongheana*⁵⁷

- ⁵⁵ Gli ibridi di *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* e *Vanda*, riprodotti artificialmente, non sottostanno alle disposizioni della Conv. e se sono soddisfatte le condizioni a) e b):
- a) si può facilmente riconoscere che gli esemplari sono stati riprodotti artificialmente e non vi è alcun segno di origine selvatica (es. danni di natura meccanica, forte disidratazione derivante da raccolta, crescita irregolare, dimensione e forma eterogenee rispetto al grado tassonomico di un lotto, alghe o altri epifilli aderenti alle foglie, o lesioni causate da insetti o altri organismi); e
 - b) i) se il trasporto è effettuato quando gli esemplari non hanno ancora raggiunto la fioritura, la spedizione deve consistere di almeno 20 esemplari per ibrido, imballati in singoli contenitori (es. cartoni, scatole, casse o scaffali di container CC); le piante in ogni contenitore devono presentare un elevato grado di uniformità ed essere in buono stato; la spedizione deve essere accompagnata da documenti (es. fattura) in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun ibrido, o
 - ii) se gli esemplari sono trasportati in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è prevista una quantità minima per ibrido, ma gli esemplari devono essere pronti per la vendita al dettaglio, cioè provvisti per esempio di un'etichetta o contenuti in imballaggi su cui venga riportato il nome dell'ibrido e il Paese in cui è avvenuta la fase finale della lavorazione. Questi dati devono essere ben visibili, per poter essere facilmente controllati.
- Le piante che non rispondono chiaramente a tali requisiti devono essere accompagnate da documenti CITES validi.
- ⁵⁶ Le colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in terreni nutritivi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sottostanno alle disposizioni della Conv. soltanto se gli esemplari corrispondono alla definizione di «riprodotto artificialmente» concordata dalla Conferenza degli Stati contraenti.
- ⁵⁷ Le colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in terreni nutritivi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sottostanno alle disposizioni della Conv. soltanto se gli esemplari corrispondono alla definizione di «riprodotto artificialmente» concordata dalla Conferenza degli Stati contraenti.

Allegato I

Allegato II

Allegato III

*Cattleya lobata*⁵⁸*Dendrobium cruentum*⁵⁹*Mexipedium xerophyticum*⁶⁰*Paphiopedilum* spp.⁶¹*Peristeria elata*⁶²*Phragmipedium* spp.⁶³*Renanthera imschootiana*⁶⁴**Orobanchaceae***Cistanche deserticola* #4

- ⁵⁸ Le colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in terreni nutritivi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sottostanno alle disposizioni della Conv. soltanto se gli esemplari corrispondono alla definizione di «riprodotto artificialmente» concordata dalla Conferenza degli Stati contraenti.
- ⁵⁹ Le colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in terreni nutritivi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sottostanno alle disposizioni della Conv. soltanto se gli esemplari corrispondono alla definizione di «riprodotto artificialmente» concordata dalla Conferenza degli Stati contraenti.
- ⁶⁰ Le colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in terreni nutritivi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sottostanno alle disposizioni della Conv. soltanto se gli esemplari corrispondono alla definizione di «riprodotto artificialmente» concordata dalla Conferenza degli Stati contraenti.
- ⁶¹ Le colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in terreni nutritivi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sottostanno alle disposizioni della Conv. soltanto se gli esemplari corrispondono alla definizione di «riprodotto artificialmente» concordata dalla Conferenza degli Stati contraenti.
- ⁶² Le colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in terreni nutritivi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sottostanno alle disposizioni della Conv. soltanto se gli esemplari corrispondono alla definizione di «riprodotto artificialmente» concordata dalla Conferenza degli Stati contraenti.
- ⁶³ Le colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in terreni nutritivi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sottostanno alle disposizioni della Conv. soltanto se gli esemplari corrispondono alla definizione di «riprodotto artificialmente» concordata dalla Conferenza degli Stati contraenti.
- ⁶⁴ Le colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in terreni nutritivi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sottostanno alle disposizioni della Conv. soltanto se gli esemplari corrispondono alla definizione di «riprodotto artificialmente» concordata dalla Conferenza degli Stati contraenti.

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Palmae (Arecaceae) Palme*Beccariophoenix madagascariensis* #4*Dypsis decasyi* #4*Dypsis decipiens**Lemurophoenix halleuxii**Lodoicea maldivica* #13 (Seychelles)

Cocco di mare (noce delle Seychelles)

*Marojejya darianii**Ravenea louvelii**Ravenea rivularis**Satranala decussilvae**Voanioala gerardii***Papaveraceae***Meconopsis regia* #1 (Nepal)**Passifloraceae***Adenia firingalavensis**Adenia olaboensis**Adenia subsessilifolia*

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Pedaliaceae Familia delle pedaliacee*Uncarina grandidieri**Uncarina stellulifera***Pinaceae***Abies guatemalensis**Pinus koraiensis* #5 (Russia)**Podocarpaceae***Podocarpus parlatorei**Podocarpus neriifolius* #1 (Nepal)**Portulacaceae***Anacampseros* spp. #4*Avonia* spp. #4*Lewisia serrata* #4**Primulaceae***Cyclamen*⁶⁵ spp. #4

⁶⁵ Gli esemplari riprodotti artificialmente di cultivar di *Cyclamen persicum* non sottostanno alle disposizioni della Conv. Tuttavia, tale deroga non riguarda gli esemplari trasportati come tuberi dormienti.

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Ranunculaceae*Adonis vernalis* #2*Hydrastis canadensis* #8**Rosaceae***Prunus africana* #4**Rubiaceae***Balmea stormiae***Santalaceae***Osyris lanceolata* #2

(Popolazioni di Burundi, Etiopia, Kenya, Ruanda, Uganda e Repubblica Unita della Tanzania)

Sarraceniaceae*Sarracenia* spp. #4

(ad eccezione delle specie elencate nell'allegato I)

*Sarracenia oreophila**Sarracenia rubra* ssp. *alabamensis**Sarracenia rubra* ssp. *jonesii*

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Scrophulariaceae

Picrorhiza kurroo #2
(eccetto *Picrorhiza scrophulariiflora*)

Stangeriaceae

Bowenia spp. #4

Stangeria eriopus

Taxaceae

Taxus chinensis
comprese le sottospecie #2

Taxus cuspidata
comprese le sottospecie⁶⁶ #2

Taxus fuana
comprese le sottospecie #2

Taxus sumatrana
comprese le sottospecie #2

Taxus wallichiana #2

⁶⁶ Gli esemplari vivi di ibridi riprodotti artificialmente (es. *Taxus x media*) e i cultivar in vaso o in altri piccoli contenitori non sottostanno alle disposizioni della Conv. se la spedizione è accompagnata da un'etichetta o da un documento che indichi il nome degli ibridi o dei cultivar e che rechi la dicitura «riprodotto artificialmente».

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Thymelaeaceae (Aquilariaceae)*Aquilaria* spp. #14

Legno di agar

Gonystylus spp. #4

Ramino

Gyrinops spp. #14

Legno di agar

Trochodendraceae*Tetracentron sinense* #1 (Nepal)**Valerianaceae***Nardostachys grandiflora* #2**Vitaceae***Cyphostemma elephantopus**Cyphostemma laza**Cyphostemma montagnacii***Welwitschiaceae***Welwitschia mirabilis* #4

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Zamiaceae

Zamiaceae #4
(ad eccezione delle specie elencate
nell'allegato I)

Ceratozamia spp.*Encephalartos* spp.*Microcycas calocoma**Zamia restrepoi***Zingiberaceae**

Hedychium philippinense #4
Siphonochilus aethiopicus
(popolazioni del Mozambico, Sudafrica, Swazi-
land e Zimbabwe)

Zygophyllaceae

Bulnesia sarmientoi #11
Palo Santo, Lignum vitae del Paraguay, guaiaco
Guaiacum spp. #2

Allegato IV

**Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e
di flora selvatiche minacciate di estinzione**

Permesso d'esportazione n°:.....

Paese esportatore: *Valido sino: (data)*

Permesso rilasciato a:

 indirizzo:

che dichiara di conoscere i disposti della Convenzione, per l'esportazione di:
(esemplare(i), o parte(i) o prodotti(i) di esemplare(i))*
di una specie iscritta nello Allegato I:**
 Allegato II:**
 Allegato III della Convenzione come precisato qui
 sotto:**

(allevato in cattività o coltivato in:)**

Questo(i) esemplare(i) è (sono) spedito(i) a:

indirizzo: Paese:

.....

.....

a: il:

.....

(firma del titolare del permesso)

a: il:

.....

(bollo e firma dell'organo di gestione che
rilascia il permesso)

- * Indicare il tipo di prodotto.
** Cancellare quanto non fa al caso.

Descrizione(i) dell'(degli) esemplare(i) o parte(i) o prodotto(i) dell'(degli) esemplare(i), incluso ogni marchio apposto:

Esemplari vivi

Specie	Numero	Sesso	Dimensioni	Marchio
(nome scientifico e volgare)			(o volume)	(se del caso)

Parti o prodotti

Specie	Numero	Tipo di merce	Marchio
(nome scientifico e volgare)			(se del caso)

Timbri dell'autorità d'ispezione:

a) all'esportazione

b) all'importazione*

* Questo timbro rende inutilizzabili, per ogni ulteriore scopo commerciale, il presente permesso, che va consegnato all'organo di gestione.

Campo d'applicazione della Convenzione il 24 aprile 2017⁶⁷

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Afghanistan	30 ottobre	1985 A	28 gennaio	1986
Albania	27 giugno	2003 A	25 settembre	2003
Algeria	23 novembre	1983 A	21 febbraio	1984
Angola	2 ottobre	2013 A	31 dicembre	2013
Antigua e Barbuda	8 luglio	1997 A	6 ottobre	1997
Arabia Saudita*	12 marzo	1996 A	10 giugno	1996
Argentina*	8 gennaio	1981	8 aprile	1981
Armenia	23 ottobre	2008 A	21 gennaio	2009
Australia	29 luglio	1976	27 ottobre	1976
Austria*	27 gennaio	1982 A	27 aprile	1982
Azerbaijan	23 novembre	1998 A	21 febbraio	1999
Bahamas	20 giugno	1979 A	18 settembre	1979
Bahrein	19 agosto	2012 A	17 novembre	2012
Bangladesh	20 novembre	1981	18 febbraio	1982
Barbados	9 dicembre	1992 A	9 marzo	1993
Belarus	10 agosto	1995 A	8 novembre	1995
Belgio*	3 ottobre	1983	1° gennaio	1984
Belize	19 agosto	1986 S	21 settembre	1981
Benin	28 febbraio	1984 A	28 maggio	1984
Bhutan	15 agosto	2002 A	13 novembre	2002
Bolivia	6 luglio	1979	4 ottobre	1979
Bosnia ed Erzegovina	21 gennaio	2009 A	21 aprile	2009
Botswana	14 novembre	1977 A	12 febbraio	1978
Brasile*	6 agosto	1975	4 novembre	1975
Brunei	4 maggio	1990 A	2 agosto	1990
Bulgaria	16 gennaio	1991 A	16 aprile	1991
Burkina Faso	13 ottobre	1989 A	11 gennaio	1990
Burundi	8 agosto	1988 A	6 novembre	1988
Cambogia	4 luglio	1997	2 ottobre	1997
Camerun	5 giugno	1981 A	3 settembre	1981
Canada	10 aprile	1975	9 luglio	1975
Capo Verde	10 agosto	2005 A	8 novembre	2005
Ceca, Repubblica*	14 aprile	1993 S	1° gennaio	1993

⁶⁷ RU 1975 1135, 1976 1428, 1977 979, 1978 1413, 1979 1188, 1981 951 1352, 1982 27 1313, 1983 144 1094, 1984 362, 1985 174 1383, 1986 515 1827, 1987 319 1106 1504, 1988 1061, 1989 1111, 1990 395 1370, 1991 818 2096, 1992 2127, 1993 1278, 1995 3629, 2004 3715, 2005 2617, 2006 5455, 2009 2655, 2013 1487, 2014 2481 e 2017 2897. Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.eda.admin.ch/vertraege).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Ciad	2 febbraio	1989 A	3 maggio	1989
Cile	14 febbraio	1975	1° luglio	1975
Cina*	8 gennaio	1981 A	8 aprile	1981
Hong Kong ^a	9 giugno	1997	1° luglio	1997
Macao ^b	6 dicembre	1999	20 dicembre	1999
Cipro	18 ottobre	1974	1° luglio	1975
Colombia	31 agosto	1981	29 novembre	1981
Comore	23 novembre	1994 A	21 febbraio	1995
Congo (Brazzaville)	31 gennaio	1983 A	1° maggio	1983
Congo (Kinshasa)	20 luglio	1976 A	18 ottobre	1976
Corea (Sud)*	9 luglio	1993 A	7 ottobre	1993
Costa Rica	30 giugno	1975	28 settembre	1975
Croazia	14 marzo	2000 A	12 giugno	2000
Cuba*	20 aprile	1990 A	19 luglio	1990
Côte d'Ivoire	21 novembre	1994 A	19 febbraio	1995
Danimarca*	26 luglio	1977	24 ottobre	1977
Groenlandia*	26 luglio	1977	24 ottobre	1977
Isole Faerøer*	26 luglio	1977	24 ottobre	1977
Dominica	4 agosto	1995 A	2 novembre	1995
Dominicana Repubblica	17 dicembre	1986 A	17 marzo	1987
Ecuador	11 febbraio	1975	1° luglio	1975
Egitto	4 gennaio	1978	4 aprile	1978
El Salvador	30 aprile	1987 A	29 luglio	1987
Emirati Arabi Uniti*	8 febbraio	1990 A	9 maggio	1990
Eritrea	24 ottobre	1994 A	22 gennaio	1995
Estonia*	22 luglio	1992 A	20 ottobre	1992
Etiopia	5 aprile	1989 A	4 luglio	1989
Figi	30 settembre	1997 A	29 dicembre	1997
Filippine*	18 agosto	1981	16 novembre	1981
Finlandia*	10 maggio	1976 A	8 agosto	1976
Francia*	11 maggio	1978	9 agosto	1978
Gabon	13 febbraio	1989 A	14 maggio	1989
Gambia	26 agosto	1977 A	24 novembre	1977
Georgia	13 settembre	1996 A	12 dicembre	1996
Germania*	22 marzo	1976	20 giugno	1976
Ghana	14 novembre	1975	12 febbraio	1976
Giamaica	23 aprile	1997 A	22 luglio	1997
Giappone*	6 agosto	1980	4 novembre	1980
Gibuti	7 febbraio	1992 A	7 maggio	1992
Giordania	14 dicembre	1978 A	14 marzo	1979
Grecia*	8 ottobre	1992 A	6 gennaio	1993

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Grenada	30 agosto	1999 A	28 novembre	1999
Guatemala	7 novembre	1979	5 febbraio	1980
Guinea	21 settembre	1981 A	20 dicembre	1981
Guinea equatoriale	10 marzo	1992 A	8 giugno	1992
Guinea-Bissau	16 maggio	1990 A	14 agosto	1990
Guyana	27 maggio	1977 A	25 agosto	1977
Honduras	15 marzo	1985 A	13 giugno	1985
India	20 luglio	1976	18 ottobre	1976
Indonesia*	28 dicembre	1978 A	28 marzo	1979
Iran	3 agosto	1976	1° novembre	1976
Iraq	5 febbraio	2014 A	6 maggio	2014
Irlanda*	8 gennaio	2002	8 aprile	2002
Islanda*	3 gennaio	2000 A	2 aprile	2000
Israele	18 dicembre	1979	17 marzo	1980
Italia*	2 ottobre	1979	31 dicembre	1979
Kazakistan	20 gennaio	2000 A	19 aprile	2000
Kenya	13 dicembre	1978	13 marzo	1979
Kirghizistan	4 giugno	2007 A	2 settembre	2007
Kuwait*	12 agosto	2002	10 novembre	2002
Laos	1° marzo	2004 A	30 maggio	2004
Lesotho	1° ottobre	2003	30 dicembre	2003
Lettonia*	11 febbraio	1997 A	12 maggio	1997
Libano	25 febbraio	2013	26 maggio	2013
Liberia	11 marzo	1981 A	9 giugno	1981
Libia	28 gennaio	2003 A	28 aprile	2003
Liechtenstein*	30 novembre	1979 A	28 febbraio	1980
Lituania	10 dicembre	2001 A	9 marzo	2002
Lussemburgo*	13 dicembre	1983	12 marzo	1984
Macedonia*	4 luglio	2000 A	2 ottobre	2000
Madagascar	20 agosto	1975	18 novembre	1975
Malawi*	5 febbraio	1982 A	6 maggio	1982
Malaysia	20 ottobre	1977 A	18 gennaio	1978
Maldivi	12 dicembre	2012 A	12 marzo	2013
Mali	18 luglio	1994 A	16 ottobre	1994
Malta*	17 aprile	1989 A	16 luglio	1989
Marocco	16 ottobre	1975	14 gennaio	1976
Mauritania	13 marzo	1998	11 giugno	1998
Maurizio	28 aprile	1975	27 luglio	1975
Messico	2 luglio	1991 A	30 settembre	1991
Moldova	29 marzo	2001 A	27 giugno	2001
Monaco	19 aprile	1978 A	18 luglio	1978
Mongolia	5 gennaio	1996 A	4 aprile	1996

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Montenegro	26 marzo	2007 S	3 giugno	2006
Mozambico	25 marzo	1981 A	23 giugno	1981
Myanmar	13 giugno	1997 A	11 settembre	1997
Namibia*	18 dicembre	1990 A	18 marzo	1991
Nepal	18 giugno	1975 A	16 settembre	1975
Nicaragua	6 agosto	1977 A	4 novembre	1977
Niger	8 settembre	1975	7 dicembre	1975
Nigeria	9 maggio	1974	1° luglio	1975
Norvegia*	27 luglio	1976	25 ottobre	1976
Nuova Zelanda* c	10 maggio	1989 A	8 agosto	1989
Oman	19 marzo	2008 A	17 giugno	2008
Paesi Bassi*	19 aprile	1984	18 luglio	1984
Aruba	29 dicembre	1994	29 marzo	1995
Curaçao	7 aprile	1999	6 giugno	1999
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	7 aprile	1999	6 giugno	1999
Sint Maarten	7 aprile	1999	6 giugno	1999
Pakistan	20 aprile	1976 A	19 luglio	1976
Palau*	16 aprile	2004 A	15 luglio	2004
Panama	17 agosto	1978	15 novembre	1978
Papua Nuova Guinea	12 dicembre	1975 A	11 marzo	1976
Paraguay	15 novembre	1976	13 febbraio	1977
Perù	27 giugno	1975	25 settembre	1975
Polonia*	12 dicembre	1989	12 marzo	1990
Portogallo*	11 dicembre	1980	11 marzo	1981
Qatar*	8 maggio	2001 A	6 agosto	2001
Regno Unito*	2 agosto	1976	31 ottobre	1976
Anguilla	27 febbraio	2014	27 febbraio	2014
Bermuda	2 agosto	1976 A	31 ottobre	1976
Gibilterra	2 agosto	1976 A	31 ottobre	1976
Guernesey	2 agosto	1976 A	31 ottobre	1976
Isola di Man	2 agosto	1976 A	31 ottobre	1976
Isole Caimane	7 febbraio	1979 A	8 maggio	1979
Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud)	2 agosto	1976 A	31 ottobre	1976
Isole Vergini britanniche	2 agosto	1976 A	31 ottobre	1976
Jersey	2 agosto	1976 A	31 ottobre	1976
Montserrat	2 agosto	1976 A	31 ottobre	1976

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)	2 agosto	1976 A	31 ottobre	1976
Territorio britannico dell'Oceano Indiano gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn)	2 agosto	1976 A	31 ottobre	1976
Rep. Centrafricana	27 agosto	1980 A	25 novembre	1980
Romania	18 agosto	1994 A	16 novembre	1994
Russia*	9 settembre	1976	8 dicembre	1976
Ruanda	20 ottobre	1980 A	18 gennaio	1981
Saint Kitts e Nevis	14 febbraio	1994 A	15 maggio	1994
Saint Lucia	15 dicembre	1982 A	15 marzo	1983
Saint Vincent e Grenadine*	30 novembre	1988 A	28 febbraio	1989
Salomone, Isole	26 marzo	2007 A	24 giugno	2007
Samoa	9 novembre	2004 A	7 febbraio	2005
San Marino	22 luglio	2005 A	20 ottobre	2005
São Tomé e Príncipe	9 agosto	2001 A	7 novembre	2001
Seicelle	8 febbraio	1977 A	9 maggio	1977
Senegal	5 agosto	1977 A	3 novembre	1977
Serbia	27 febbraio	2002 A	28 maggio	2002
Sierra Leone	28 ottobre	1994 A	26 gennaio	1995
Singapore	30 novembre	1986 A	28 febbraio	1987
Siria*	30 aprile	2003 A	29 luglio	2003
Slovacchia*	2 marzo	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	24 gennaio	2000 A	23 aprile	2000
Somalia	2 dicembre	1985 A	2 marzo	1986
Spagna*	30 maggio	1986 A	28 agosto	1986
Sri Lanka	4 maggio	1979 A	2 agosto	1979
Stati Uniti*	14 gennaio	1974	1° luglio	1975
Sudafrica*	15 luglio	1975	13 ottobre	1975
Sudan	26 ottobre	1982	24 gennaio	1983
Suriname*	17 novembre	1980 A	15 febbraio	1981
Svezia*	20 agosto	1974	1° luglio	1975
Svizzera*	9 luglio	1974	1° luglio	1975
Swaziland	26 febbraio	1997 A	27 maggio	1997
Tagikistan	31 dicembre	2015	30 marzo	2016
Tanzania	29 novembre	1979	27 febbraio	1980
Thailandia	21 gennaio	1983	21 aprile	1983
Togo	23 ottobre	1978	21 gennaio	1979
Tonga	22 luglio	2016	20 ottobre	2016
Trinidad e Tobago	19 gennaio	1984 A	18 aprile	1984
Tunisia	10 luglio	1974	1° luglio	1975
Turchia	23 settembre	1996 A	22 dicembre	1996

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Ucraina	30 dicembre	1999 A	29 marzo	2000
Uganda	18 luglio	1991 A	16 ottobre	1991
Ungheria*	29 maggio	1985 A	27 agosto	1985
Unione europea*	9 aprile	2015	8 luglio	2015
Uruguay	2 aprile	1975	1° luglio	1975
Uzbekistan	10 luglio	1997 A	8 ottobre	1997
Vanuatu	17 luglio	1989 A	15 ottobre	1989
Venezuela	24 ottobre	1977	22 gennaio	1978
Vietnam	20 gennaio	1994 A	20 aprile	1994
Yemen	5 maggio	1997 A	3 agosto	1997
Zambia	24 novembre	1980 A	22 febbraio	1981
Zimbabwe	19 maggio	1981 A	17 agosto	1981

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera.

Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet della CITES:

www.cites.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

- ^a Dal 31 ott. 1976 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 9 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
- ^b Dal 22 apr. 1987 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 22 nov. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.
- ^c La Conv. non si applica a Tokelau.

Campo d'applicazione dell'emendamento dell'articolo XI numero 3 lettera a il 24 aprile 2017⁶⁸

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Africa del Sud	1° ottobre	1982	13 aprile	1987
Albania	27 giugno	2003	25 settembre	2003
Angola		2013	31 dicembre	2013
Antigua e Barbuda	8 luglio	1997	6 ottobre	1997
Arabia Saudita	12 marzo	1996	10 giugno	1996
Argentina	17 maggio	2001	16 luglio	2001
Armenia	23 ottobre	2008	21 gennaio	2009
Australia	1° luglio	1986	13 aprile	1987
Austria	16 marzo	1984	13 aprile	1987
Azerbaijan	23 novembre	1998	21 febbraio	1999
Bahrein		2012	17 novembre	2012
Barbados	9 dicembre	1992	9 marzo	1993
Belarus	10 agosto	1995	8 novembre	1995
Belgio	3 ottobre	1983	13 aprile	1987
Benin	19 agosto	1986	13 aprile	1987
Bhutan	15 agosto	2002	13 novembre	2002
Bosnia ed Erzegovina	21 gennaio	2009	21 aprile	2009
Botswana	19 novembre	1980	13 aprile	1987
Brasile	21 novembre	1985	13 aprile	1987
Brunei	4 maggio	1990	2 agosto	1990
Bulgaria	16 gennaio	1991	16 aprile	1991
Burkina Faso	13 ottobre	1989	11 gennaio	1990
Burundi	8 agosto	1988	6 novembre	1988
Cambogia	4 luglio	1997	2 ottobre	1997
Canada	30 gennaio	1980	13 aprile	1987
Capo verde	10 agosto	2005	8 novembre	2005
Ciad	2 febbraio	1989	3 maggio	1989
Cile	18 novembre	1982	13 aprile	1987
Cina	5 dicembre	1997	3 febbraio	1998
Hong Kong	9 giugno	1997	1° luglio	1997
Macao	6 dicembre	1999	20 dicembre	1999
Cipro	20 agosto	1986	13 aprile	1987
Colombia	22 dicembre	2006	21 novembre	2006
Comore	23 novembre	1994	21 febbraio	1995
Corea (Sud)	9 luglio	1993	7 ottobre	1993
Costa d'Avorio	21 novembre	1994	19 febbraio	1995

⁶⁸ RU 1989 312, 1990 1373, 1991 2097, 1993 1279, 2004 3715, 2005 2617, 2009 2655 e 2017 2897.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.eda.admin.ch/vertraege).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Croazia	14 marzo	2000	12 giugno	2000
Cuba	20 aprile	1990	19 luglio	1990
Danimarca	25 febbraio	1981	13 aprile	1987
Dominica	4 agosto	1995	2 novembre	1995
Ecuador	13 maggio	1988	12 luglio	1988
Egitto	28 marzo	1983	13 aprile	1987
El Salvador	30 aprile	1987	29 luglio	1987
Emirati arabi uniti	8 febbraio	1990	9 maggio	1990
Eritrea	24 ottobre	1994	22 gennaio	1995
Estonia	22 luglio	1992	20 ottobre	1992
Etiopia	5 aprile	1989	4 luglio	1989
Figi	30 settembre	1997	29 dicembre	1997
Finlandia	5 aprile	1983	13 aprile	1987
Francia	18 agosto	1989	17 ottobre	1989
Gabon	13 febbraio	1989	14 maggio	1989
Georgia	13 settembre	1996	12 dicembre	1996
Germania	7 maggio	1980	13 aprile	1987
Giamaica	23 aprile	1997	22 luglio	1997
Giappone	6 agosto	1980	13 aprile	1987
Gibuti	7 febbraio	1992	7 maggio	1992
Giordania	15 settembre	1982	13 aprile	1987
Grecia	8 ottobre	1992	6 gennaio	1993
Grenada	30 agosto	1999	28 novembre	1999
Guinea equatoriale	10 marzo	1992	8 giugno	1992
Guinea-Bissau	16 maggio	1990	14 agosto	1990
Guyana	22 aprile	1987	21 giugno	1987
India	5 febbraio	1980	13 aprile	1987
Indonesia	12 febbraio	1987	13 aprile	1987
Iran	13 settembre	1988	12 novembre	1988
Iraq	5 febbraio	2014	6 maggio	2014
Irlanda	8 gennaio	2002	8 aprile	2002
Islanda	3 gennaio	2000	2 aprile	2000
Italia	18 novembre	1982	13 aprile	1987
Kazakistan	20 gennaio	2000	19 aprile	2000
Kenya	25 novembre	1982	13 aprile	1987
Kirghizistan	4 giugno	2007	2 settembre	2007
Kuwait	12 agosto	2002	10 novembre	2002
Laos	1° marzo	2004	30 maggio	2004
Lesotho	1° ottobre	2003	30 dicembre	2003
Lettonia	11 febbraio	1997	12 maggio	1997
Libano	25 febbraio	2013	26 maggio	2013
Libia	28 gennaio	2003	28 aprile	2003
Liechtenstein	21 aprile	1980	13 aprile	1987
Lituania	10 dicembre	2001	9 marzo	2002
Lussemburgo	29 agosto	1989	28 ottobre	1989

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Macedonia	4 luglio	2000	2 ottobre	2000
Madagascar	11 marzo	1983	13 aprile	1987
Maldiva	12 dicembre	2012	12 marzo	2013
Mali	18 luglio	1994	16 ottobre	1994
Malta	17 aprile	1989	16 luglio	1989
Marocco	3 febbraio	1987	13 aprile	1987
Mauritania	13 marzo	1998	11 giugno	1998
Messico.	2 luglio	1991	30 settembre	1991
Moldova	29 marzo	2001	27 giugno	2001
Monaco	23 marzo	1987	22 maggio	1987
Mongolia	5 gennaio	1996	4 aprile	1996
Montenegro	26 marzo	2007 S	3 giugno	2006
Myanmar	13 giugno	1997	11 settembre	1997
Namibia	18 dicembre	1990	18 marzo	1991
Nepal	2 ottobre	1982	13 aprile	1987
Niger	8 aprile	1983	13 aprile	1987
Nigeria	11 marzo	1985	13 aprile	1987
Norvegia	18 dicembre	1979	13 aprile	1987
Nuova Zelanda	10 maggio	1989	8 agosto	1989
Olanda	19 aprile	1984	13 aprile	1987
Oman	19 marzo	2008	17 giugno	2008
Paesi Bassi*	19 aprile	1984	18 luglio	1984
Aruba	29 dicembre	1994	29 marzo	1995
Curaçao	7 aprile	1999	6 giugno	1999
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	7 aprile	1999	6 giugno	1999
Sint Maarten	7 aprile	1999	6 giugno	1999
Pakistan	2 luglio	1981	13 aprile	1987
Palau	16 aprile	2004	15 luglio	2004
Panama	28 ottobre	1983	13 aprile	1987
Papuasias-Nuova Guinea	27 agosto	1987	26 ottobre	1987
Paraguay	1° luglio	1988	30 agosto	1988
Perù	6 ottobre	1982	13 aprile	1987
Polonia	12 dicembre	1989	12 marzo	1990
Qatar	8 maggio	2001	6 agosto	2001
Regno Unito	28 novembre	1980	13 aprile	1987
Bermuda	28 novembre	1980	13 aprile	1987
Gibilterra	28 novembre	1980	13 aprile	1987
Guernsey	28 novembre	1980	13 aprile	1987
Isola di Man	28 novembre	1980	13 aprile	1987
Isole Caimane	28 novembre	1980	13 aprile	1987
Isole Falkland	28 novembre	1980	13 aprile	1987
Isole Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn)	28 novembre	1980	13 aprile	1987

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Isole Vergini britanniche	28 novembre	1980	13 aprile	1987
Jersey	28 novembre	1980	13 aprile	1987
Montserrat	28 novembre	1980	13 aprile	1987
Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)	28 novembre	1980	13 aprile	1987
Territorio britannico dell'Oceano Indiano	28 novembre	1980	13 aprile	1987
Repubblica Ceca	14 aprile	1993 S	1 gennaio	1993
Romania	18 agosto	1994	16 novembre	1994
Russia	5 giugno	1990	1° gennaio	1991
Rwanda	25 giugno	1987	24 agosto	1987
Saint-Kitts-et-Nevis	14 febbraio	1994	15 maggio	1994
Salomone, Isole	26 marzo	2007	24 giugno	2007
Samoa	9 novembre	2004	7 febbraio	2005
San Marino	22 luglio	2005	20 ottobre	2005
San Vincenzo e Grenadine	30 novembre	1988	28 febbraio	1989
Santa-Lucia	9 febbraio	1999	10 aprile	1999
São Tomé e Príncipe	9 agosto	2001	7 novembre	2001
Senegal	29 gennaio	1987	13 aprile	1987
Serbia e Montenegro	27 febbraio	2002	28 maggio	2002
Seychelles	18 novembre	1982	13 aprile	1987
Sierra Leone	28 ottobre	1994	26 gennaio	1995
Siria	30 aprile	2003	29 luglio	2003
Slovacchia	2 marzo	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	24 gennaio	2000	23 aprile	2000
Stati Uniti	23 ottobre	1980	13 aprile	1987
Suriname	17 agosto	1981	13 aprile	1987
Svezia	25 febbraio	1980	13 aprile	1987
Svizzera	23 febbraio	1981	13 aprile	1987
Swaziland	26 febbraio	1997	27 maggio	1997
Tagikistan	31 dicembre	2015	30 marzo	2016
Togo	5 gennaio	1981	13 aprile	1987
Tonga	22 luglio	2016	20 ottobre	2016
Trinidad e Tobago	17 maggio	1984	13 aprile	1987
Tunisia	23 novembre	1982	13 aprile	1987
Turchia	23 settembre	1996	22 dicembre	1996
Ucraina	30 dicembre	1999	29 marzo	2000
Uganda	18 luglio	1991 A	16 ottobre	1991
Ungheria	19 aprile	2005	18 giugno	2005
Unione europea	9 aprile	2015	8 luglio	2015
Uruguay	21 dicembre	1984	13 aprile	1987
Uzbekistan	10 luglio	1997	8 ottobre	1997
Vanuatu	17 luglio	1989	15 ottobre	1989
Vietnam	20 gennaio	1994	20 aprile	1994
Yemen	5 maggio	1997	3 agosto	1997

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)	Entrata in vigore		
Zimbabwe	14 luglio	1981	13 aprile	1987

Campo d'applicazione dell'emendamento dell'articolo XXI il 24 aprile 2017⁶⁹

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)	Entrata in vigore
Antigua e Barbuda	8 luglio 1997	29 novembre 2013
Argentina	19 dicembre 1990	29 novembre 2013
Australia	13 novembre 1991	29 novembre 2013
Austria	21 gennaio 1985	29 novembre 2013
Barbados	7 giugno 1993	29 novembre 2013
Belgio	30 luglio 1985	29 novembre 2013
Belize	14 marzo 1988	29 novembre 2013
Bhutan	15 agosto 2002	29 novembre 2013
Bolivia	26 aprile 1993	29 novembre 2013
Botswana	4 settembre 1989	29 novembre 2013
Brunei	18 giugno 1992	29 novembre 2013
Brasile	5 febbraio 1986	29 novembre 2013
Bulgaria	17 maggio 2010	29 novembre 2013
Burkina Faso	9 aprile 1992	29 novembre 2013
Camerun	12 dicembre 2012	29 novembre 2013
Canada	1° febbraio 1999	29 novembre 2013
Capo Verde	10 agosto 2005	29 novembre 2013
Ceca, Repubblica	5 agosto 2004	29 novembre 2013
Cile	6 settembre 1985	29 novembre 2013
Cina	7 luglio 1988	29 novembre 2013
Hong Kong	10 maggio 2016	10 maggio 2016
Macao	10 maggio 2016	10 maggio 2016
Cipro	29 novembre 1993	29 novembre 2013
Colombia	22 settembre 2006	29 novembre 2013
Congo (Brazzaville)	7 febbraio 2000	29 novembre 2013
Corea del Sud	21 luglio 2003	29 novembre 2013
Costa Rica	30 settembre 2013	29 novembre 2013
Croazia	14 marzo 2000	29 novembre 2013
Danimarca	10 gennaio 1989	29 novembre 2013
Ecuador	21 febbraio 2013	29 novembre 2013
Egitto	17 luglio 2003	29 novembre 2013
El Salvador	18 settembre 2012	29 novembre 2013
Eritrea	24 ottobre 1994	29 novembre 2013
Estonia	14 aprile 2000	29 novembre 2013
Figi	30 settembre 1997	29 novembre 2013
Filippine	17 maggio 1988	29 novembre 2013
Finlandia	27 giugno 1989	29 novembre 2013
Francia	16 settembre 1986	29 novembre 2013

⁶⁹ RU 2013 4103 e 2017 2897

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.eda.admin.ch/vertraege).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Germania	20 marzo	1985	29 novembre	2013
Ghana	16 dicembre	1999	29 novembre	2013
Grecia	24 settembre	2002	29 novembre	2013
Grenada	30 agosto	1999	29 novembre	2013
Guatemala	25 gennaio	2012	29 novembre	2013
Guyana	5 luglio	2007	29 novembre	2013
Honduras	15 febbraio	2013	29 novembre	2013
India	11 gennaio	1989	29 novembre	2013
Iraq	5 febbraio	2014	6 maggio	2014
Irlanda	8 gennaio	2002	29 novembre	2013
Islanda	3 gennaio	2000	29 novembre	2013
Israele	16 settembre	2011	29 novembre	2013
Italia	23 gennaio	1986	29 novembre	2013
Kenya	4 novembre	2002	29 novembre	2013
Lettonia	19 agosto	2005	29 novembre	2013
Liechtenstein	21 dicembre	2000	29 novembre	2013
Lituania	25 maggio	2004	29 novembre	2013
Lussemburgo	29 agosto	1989	29 novembre	2013
Madagascar	9 ottobre	2006	29 novembre	2013
Malawi	17 agosto	1990	29 novembre	2013
Maldiva	12 dicembre	2012	29 novembre	2013
Mali	4 agosto	1997	29 novembre	2013
Malta	9 aprile	2014	8 giugno	2014
Marocco	7 agosto	1990	29 novembre	2013
Maurizio	21 luglio	1988	29 novembre	2013
Messico	6 maggio	2009	29 novembre	2013
Moldova	28 novembre	2008	29 novembre	2013
Monaco	24 agosto	1983	29 novembre	2013
Nicaragua	20 settembre	2012	29 novembre	2013
Niger	7 giugno	2002	29 novembre	2013
Norvegia	15 febbraio	1984	29 novembre	2013
Nuova Zelanda	4 agosto	1997	29 novembre	2013
Paesi Bassi	12 febbraio	1985	29 novembre	2013
Aruba	12 febbraio	1985	29 novembre	2013
Curaçao	12 febbraio	1985	29 novembre	2013
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba Sint Maarten	12 febbraio	1985	29 novembre	2013
Palau	16 aprile	2004	29 novembre	2013
Panama	23 maggio	2011	29 novembre	2013
Paraguay	22 febbraio	2001	29 novembre	2013
Perù	20 maggio	1999	29 novembre	2013
Polonia	13 giugno	2005	29 novembre	2013
Portogallo	5 marzo	1992	29 novembre	2013

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Regno Unito	13 dicembre	1985	29 novembre	2013
Anguilla	27 febbraio	2014	27 febbraio	2014
Bermuda	13 dicembre	1985	29 novembre	2013
Gibilterra	13 dicembre	1985	29 novembre	2013
Guernesey	13 dicembre	1985	29 novembre	2013
Isola di Man	13 dicembre	1985	29 novembre	2013
Isole Caimane	13 dicembre	1985	29 novembre	2013
Isole Falkland	13 dicembre	1985	29 novembre	2013
Isole Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn)	13 dicembre	1985	29 novembre	2013
Isole Vergini britanniche	13 dicembre	1985	29 novembre	2013
Jersey	13 dicembre	1985	29 novembre	2013
Montserrat	13 dicembre	1985	29 novembre	2013
Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)	13 dicembre	1985	29 novembre	2013
Territorio britannico dell'Oceano Indiano	13 dicembre	1985	29 novembre	2013
Romania	22 agosto	2007	29 novembre	2013
Ruanda	30 agosto	1989	29 novembre	2013
Saint Kitts e Nevis	30 maggio	1994	29 novembre	2013
Salomone, Isole	26 marzo	2007	29 novembre	2013
Samoa	9 novembre	2004	29 novembre	2013
Santa Lucia	9 febbraio	1999	29 novembre	2013
Seicelle	15 settembre	1983	29 novembre	2013
Senegal	28 marzo	1988	29 novembre	2013
Slovacchia	2 marzo	1993	29 novembre	2013
Slovenia	24 gennaio	2000	29 novembre	2013
Spagna	29 gennaio	1991	29 novembre	2013
Sri Lanka	7 novembre	1988	29 novembre	2013
Svezia	11 marzo	1993	29 novembre	2013
Svizzera	22 novembre	1994	29 novembre	2013
Tagikistan	31 dicembre	2015	30 marzo	2016
Tanzania	9 dicembre	2004	29 novembre	2013
Togo	24 febbraio	1984	29 novembre	2013
Tonga	22 luglio	2016	20 ottobre	2016
Trinidad e Tobago	17 maggio	1984	29 novembre	2013
Uganda	13 marzo	1992	29 novembre	2013
Ungheria	19 aprile	2005	29 novembre	2013
Unione europea	9 aprile	2015	8 luglio	2015
Uruguay	21 dicembre	1984	29 novembre	2013
Uzbekistan	29 gennaio	1998 A	29 novembre	2013
Venezuela	11 giugno	1999	29 novembre	2013
Zimbabwe	8 febbraio	1988	29 novembre	2013